This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

B 1,280,113

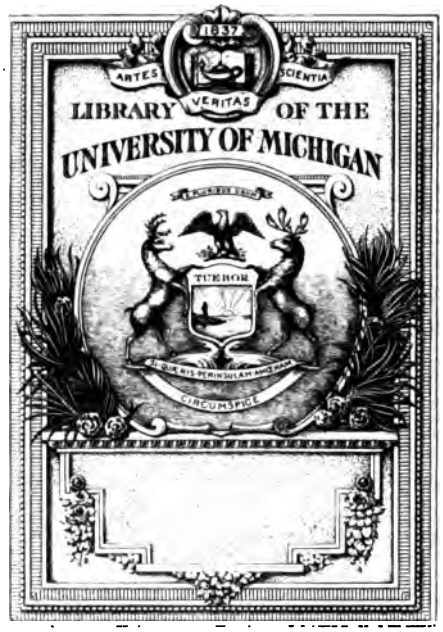
1837
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

CT
2928
.G33
05

MONETE

MEDAGLIE E SIGILLI

DEI PRINCIPI DORIA

CHE SERBANSI

NELLA BIBLIOTECA DELLA REGIA UNIVERSITÀ

ED IN ALTRE COLLEZIONI DI GENOVA

DESCRITTI ED ILLUSTRATI

DAL BIBLIOTECARIO

AGOSTINO OLIVIERI

GENOVA

CO' TIPI DEL R. I. DE' SORDO-MUTI

1858

Proprietà letteraria

AL SUO DOLCE AMICO

IL CAVALIERE SANTO VARNI

DA TUTTI ONORATO

PER L' ECCELLENZA NELL' ARTE STATUARIA

E PER SAPIENTE AMORE

NEL RACCOGLIERE ED ILLUSTRARE ANTICHE MEMORIE

QUESTO LAVORO

AGOSTINO OLIVIERI

CON OSSEQUIOSO AFFETTO

DEDICA E CONSACRA

Numismatica
Mazzini
9-21-28.
17134.

AL LETTORE

La Biblioteca del R. Ateneo di Genova alle varie collezioni di libri e codici, che la rendono importante, ha congiunto eziandio un ricco Cimelio di Monete e Medaglie, le quali ricordano le diverse fasi del Comune Genovese, e i diritti delle Famiglie Liguri, ch' ebbero feudi e possessioni. È questo un prezioso monumento per la storia del Paese, se non lasciasi, qual sepolto tesoro, nascosto agli studiosi, e gli si dà vita con quelle cure ed illustrazioni, che raccolte siffatte domandano da coloro, cui sono affidate.

Il cav. Gio. Cristoforo Gandolfi, che mi precesse nell' uffizio di dirigere la Biblioteca, coi dotti suoi volumi

sulla Moneta Antica di Genova, *pubblicati nel* 1841, *mise in luce la serie dei Nummi dei Dogi, ch' essa racchiude; e, quantunque tentasse una via non ancora esplorata, seppe creare un sistema per conciliare l' ordine cronologico con quello delle Monete, che le scoperte più recenti mostrano sempre più giusto.*

E l' opera sì bene intrapresa avrebbe egli senza dubbio ridotta a compimento, se gli bastava ancora qualche anno la vita operosa. Le Monete dei varii forestieri, che dominarono Genova, e quelle più rare delle Famiglie Liguri avrebbero ottenuto da lui quel lume che attendono tuttavia.

A supplire in qualche guisa a tal difetto io m' accingo, e facendo capo dalle Monete delle Famiglie, passerò quindi alle altre delle straniere dominazioni, sinchè ogni parte della raccolta sia nota al pubblico, ed illustrata.

La riverenza, che ogni cuor genovese sente per quel Grande, che col senno e con le armi seppe liberare la Patria dal giogo di Francia, mi consiglia a trattar prima delle Monete dei Doria, che, se non molte, son quasi tutte rarissime.

Il mio lavoro divido in cinque capitoli, e, dopo aver cercata l' origine della Famiglia, e data contezza dei feudi, che Andrea Doria ebbe dall' Impero, e del privilegio della Zecca, indago i luoghi nei quali gli

credi di lui batterono Monete. La serie di esse, delle Medaglie e dei Sigilli compie il volume. Nulla io affermo, che non abbia l'appoggio dei documenti, e questi, che inediti sono in gran parte, invece di citar solamente, reco per intero, onde il lettore abbia sott' occhio quanto la materia chiarisce.

Possano questi miei sforzi non sembrare inutili a coloro, che sanno quanta parte di storia racchiuda la Numismatica, e come si vada attenuando di giorno in giorno, in Italia, il numero dei benemeriti che la coltivano.

CAPO I.

LA FAMIGLIA DORIA

Sin dal principio del Comune genovese veggonsi ricordati nelle pubbliche e private contrattazioni individui, cui il cognome si attribuisce di *Auriae*. Essi sono tra i primi, che ottengono l'onore del Consolato, e la Repubblica non compie alcuna grande impresa senza che vi prendano parte principalissima. Chi fossero, donde venuti, la storia nol dice; nè ciò dee recar meraviglia, chè l'origine delle più antiche ed illustri famiglie è tuttavia involta nelle tenebre, nè più valgon oggi le invenzioni dei Genealogisti per innalzare alle stelle i primordi di esse.

Nei secoli scorsi da molti, da taluno oggidì, si sostien tuttavia, che la casa dei Doria avesse a suo

stipite un Ardoino Conte di Narbona, che, recatosi in Genova nel 960, come afferma il Giustiniani, togliesse in moglie un' Orietta dell' illustre famiglia dei Della Volta, e che i figli di costei, soprannominati *filii Auriae*, tramandassero ai discendenti tal nome.

Ciò, che senza documenti si afferma, non va confutato, nè lo storico odierno deve fatto alcuno abbracciare nè opinione, che le carte sincrone non corroborino.

Federico Federici nello *Scrutinio della nobiltà Ligustica* (Ms. della Biblioteca della Regia Università di Genova, pag. 88, fac. 2.da) afferma, aver da scrittura pubblica originale, che presso sè conservava, che Ansaldo, Console del Comune nel 1134, sposò Orietta l' anno 1145, e vuol che i discendenti assumessero da costei il cognome. Ma avanti di quell' epoca noi troviamo nelle nostre carte individui col nome di *Auriae;* nell' anno 1102 Martino e Genualdo *de filiis Auriae* assistettero come testimoni ad un lodo dei Consoli Guidone Spinola e Ido di Carmandino, documento che esiste nell' Archivio della Collegiata di Santa Maria delle Vigne, e ne ha copia la Civico-Beriana di Genova; e nel 1125 lo stesso Martino ci si mostra come fondatore della Chiesa gentilizia di S. Matteo. Ansaldo poi, anche avanti al 1145, viene sempre citato coll' appellativo di *Auriae.* Forse il Federici cambiò in 1145 il 1045, e forse un altro Ansaldo, avo del Console di tal nome, sposò un' Orietta. L' Albero genealogico della famiglia (Ms. membranaceo della Biblioteca della R. Università

di Genova, descritto a pag. 197 del mio Catalogo (1), fatto nel 1558, ed autenticato da Matteo Senarega Cancelliere della Repubblica, mette, dopo Ardoino, un Ansaldo padre di Genualdo, da cui venne Ansaldo il Console.

Io lascio tal questione estranea al mio scopo ad un erudito mio amico (2), che con indefessi studi da più anni raduna le memorie della nobil famiglia, da cui discende, e mi basta aver fatto cenno delle varie opinioni degli scrittori sull' origine dei Doria.

La nobiltà loro ci vien palesata ad ogni pagina dei liguri annali, ed essa ritrae il più vivo splendore dalle dignità rivestite, e dall' imprese a favor della patria compite. Ansaldo fu Console di Genova più volte, e tale onore ottennero altresì Enrico, Simone, Guglielmo, Bottario, Percivale, Montano, ed Emanuele. Ambasciatori a Federico Imperatore, ai Papi, ai Fiorentini andarono eglino stessi. Percivale fu poi Podestà di Asti e di Parma. Parecchi di lor famiglia furono degli Otto, che col Podestà la cosa pubblica amministravano. Nicolò Doria con Guido Spinola tenne nel 1265 il Supremo Governo della Repubblica. Oberto figlio di Pietro, Ammiraglio di 25 galee contro i Veneziani, nel 1266 espugnò Canea in Candia; e nel

(1) Carte e Cronache Manoscritte per la Storia Genovese esistenti nella Biblioteca della R. Università di Genova, indicate ed illustrate da Agostino Olivieri. Genova 1855, Tipografia Sordo-Muti.

(2) Il Signor Iacopo Doria Vice-Bibliotecario della Civico-Beriana di Genova.

1284 lo stesso Oberto, il suo figlio Corrado, il fratello di lui Lamba, e tutti i Doria insieme sfidarono i Pisani presso la Meloria, e li disfecero. Lamba poi nel 1298 con 78 galere riportò presso l'Isola di Curzola una gloriosa vittoria; nè a lui minori si mostrarono nel 1352, Filippo e Pagano presso Costantinopoli, e nel 1334 e 1335 all'Isola della Sapienza, ed a Tripoli. E Pietro, dopo aver presa Chioggia nel 1379, ebbe poi la sventura di perdervi la vita.

Nei tempi più vicini a noi il celebre Andrea, dopo aver sostenuti incarichi gloriosi, e fatti prodigi di valore, diede finalmente nel 1528 la libertà alla sua patria. Il modo, col quale egli vi riuscì, e la sua vita furon da molti storici descritti, ma come da lui trasse origine quel ramo dei Doria, ch' ebbe titolo principesco e privilegi molti, le monete dei quali ho impreso a descrivere, farò delle geste di lui speciale memoria.

CAPO II.

ANDREA DORIA, I SUOI FEUDI, IL PRIVILEGIO DELLA ZECCA

Quell'Ansaldo, che, come dicemmo, fu Console di Genova nel 1134, e poi più altre volte, ebbe a figliuoli Enrico, Guglielmo e Simone. Da quest' ultimo discese Nicolò, da lui Emanuele che diè vita a Babilano, padre di Nicolò, e questi di Cattaneo, da cui discese Aitone, padre di Ceva, che da Maria Grimaldi ebbe Francesco, e questi altro Ceva, padre del famoso Andrea liberator della patria (1). Egli nacque il giorno di S. Andrea l'anno 1466 in Oneglia; di parte della quale città essendo il padre signore, Andrea ivi rimase sino a' 18 anni. Partitosi quindi per Roma, da Nicolò Doria, suo parente, capitano della Guardia del Papa, fu fatto uomo d' armi, e servì in quell' esercizio sino alla morte di Innocenzo VIII della famiglia dei Cibo. Federico da Montefeltro Duca d' Urbino l' ebbe per qualche tempo nella sua corte, dalla quale passò a quella del Re Ferdinando d' Aragona. Caduto tal principe, dopo un viaggio a Gerusalemme, fu da Giovanni Della Rovere prefetto di Roma posto a guardia di Rocca Gu-

(1) Queste note genealogiche estrassi e dall' Albero dei Doria succitato, dall' opera del Battilana sulle famiglie nobili di Genova, e da altri autorevoli manoscritti.

glielma, che difese valorosamente contro gli Spagnoli, e n' ebbe onori, e lodi grandissime. Allorchè il Della Rovere fu creato Capitano Generale dei Fiorentini, volle Andrea condottiero di cento cavalli leggieri; e, sperimentato il carattere prode di lui e la prudenza, gli piacque, morendo, nominarlo tutore di Francesco Maria suo figliuolo, che ai consigli del Doria dovette la ricuperazione degli Stati lasciatigli dal padre, ed invasi dal fiero Duca Valentino. Fatto prefetto di mare dai Genovesi, diè prova di ardire, e costanza indicibile specialmente contro i Corsari Turchi, che infestavano il Mediterraneo; tolse loro tre fuste presso l' Isola di Gianutti, e quindi presso Pianosa disfece il corsaro Godolì, ed impadronissi di sette dei suoi vascelli, e della stessa persona di lui.

La vittoria degli Adorno sopra i Fregoso, dei quali era caldo partigiano, e le sventure della sua patria obbligarono Andrea a mettersi ai servigi del Re di Francia. Nelle guerre, che questi ebbe a sostenere cogl' Imperiali, lo giovò grandemente: impedì al Duca di Borbone, ribelle della corona, d' espugnar Marsiglia, si rese padrone di Savona per il suo Re, e le genti del Moncada generale dell' Imperatore, ite a ricuperar Varagine, disperse. Le persecuzioni, che il merito vero ed il valore sempre accompagnano, non risparmiarono il Doria; e, vedendosi mal corrisposto dal Re, e pagate le sue genti assai scarsamente, passò al servizio di Clemente VII, che lo fece Ammiraglio con

provigione di trentacinque mila scudi annui. Ma ben presto lo stesso Papa, trovandosi alle strette, lo consigliò a ritornare al servizio del Re di Francia, che molto onorevolmente lo accolse, e lo nominò Capitano Generale del mare. Sposò quindi Peretta Usodimare, nipote di Papa Innocenzo VIII, e poco dopo aiutò Cesare Fregoso a scacciare da Genova Antoniotto Adorno; quindi la città passò altra volta sotto la protezione del Re di Francia, che, per ricompensarlo di tanto servizio, lo fe' Cavaliere dell'Ordine di S. Michele. Il Doria si portò poscia in Sardegna e molto danno arrecò ai nemici di Francia, e Filippino Doria colle galee di Andrea ruppe l'armata imperiale presso Napoli, ed uccise il Moncada, che n'era capitano.

Il Re di Francia non pensava intanto a dare a Genova quella libertà, che il Doria bramava, anzi voleva staccare dal dominio di essa Savona, per così indebolirla. L'Ammiraglio, mal soddisfatto perciò, e perchè ancora gli venivan rattenute le paghe, passò al servizio dell'Imperatore Carlo V; e, dopo aver liberato dall'assedio Gaeta e soccorso Napoli, cacciò i Francesi da Genova, e diede alla Repubblica una forma di governo, che, se non era la più libera che desiderar si potesse, era certo però quella, che Genova poteva allora sostenere, e che le universali condizioni di Europa permettevano (1). « So,

(1) Lo scopo di questo mio lavoro non mi permette di fermarmi a trattare, come pur bramerei, della Riforma dello Stato di Genova

» esclama a questo proposito il venerando Marchese » Gino Capponi in una nota ai *Documenti di Storia* » *Italiana pubblicati da Giuseppe Molini*, che durò » quella forma dugento e sessantanove anni con poche » mutazioni, ch' ella era sì aristocratica, ma che al- » l' aristocrazia il popolo avea accesso; e la nobiltà » non come a Venezia corruppe sè stessa, e spense » le pubbliche virtù; e dalla storia di Genova il po- » polo non disparve mai; anzi egli solo insorse a » vendicarsi in libertà, quando ogni rimanente d' Italia » nemmeno si ricordava che vi fosse libertà; e Ge- » nova meglio che Venezia potè invecchiare onorata, » e più decorosamente cadde. Quella Repubblica in- » ferma pigliò per l' opera di Andrea D' Oria *buon* » aspetto e durevole costituzione, e a quel *tempo* le » virtù civili, che tanto decaddero nelle altre parti » d' Italia parvero in Genova piuttosto risorgere ».

In seguito il Doria rivolse le sue galere contro i Turchi, e presso Tunisi ed Algeri tolse molti legni a Barbarossa; e, recatosi in Levante, espugnò Corone e Patrasso. Fu allora che l' Imperatore lo creò Principe di Melfi, che è nello Stato di Napoli, e l' onorò altresì dell' ordine del Toson d' oro. Da quell' epoca i Doria discendenti da Andrea godono il titolo principesco.

nel 1528, mal giudicata da molti anche a' dì nostri. Non pochi importanti documenti su quel tempo io potei raccogliere, che, fatti di pubblica ragione, meglio chiariranno quanto il Doria amasse la patria.

Non lasciò occasione dappoi per sottomettere i Turchi; e quindi, grave per gli anni e le imprese, ritirossi a vivere in patria, ove, onorato da tutti, era qual padre di Genova riguardato. Il solo Gian Luigi Fieschi, desiderando di rendersi tiranno della sua terra natale, spinto da malnati e corrotti uomini, contro il Doria e Genova congiurava nel 1547; Giannettino, cugino ed erede di Andrea, rimaneva ucciso per opera del Fieschi, che nella notte stessa pagava colla vita il fio della sua tracotanza.

Carlo V, il 27 ottobre di quell' anno, donava quasi tutti i Feudi, già posseduti dai Fieschi, al Doria, e lo investiva di tutti i privilegi, ch' eglino godevano, tra i quali principalissimo era quello di batter monete, ottenuto da Guglielmo Re de' Romani nel 1249 (V. documento I e III), e con Decreto del 12 giugno 1548 dava investitura al Doria dei Castelli e delle Terre di Torriglia, Marchesato nei Monti Liguri, Garbagna, Grondona e degli altri posseduti dai Fieschi per sè e per i suoi discendenti.

Il Doria moriva nel suo Palazzo in Genova il novembre del 1560, e, non avendo figliuoli, istituiva erede Gian Andrea, figlio di Giannettino suo cugino, come vedesi dal testamento, che tra i documenti riporto, onde chiaro apparisca in qual modo da Andrea il Principato, e tutti i Feudi passassero in Gian Andrea e nei successori, che di tempo in tempo usarono, come vedremo, il privilegio della Zecca.

CAPO III.

ZECCHE DEI DORIA

Vedemmo come i Doria avesser dall' Imperator Carlo V. coi Feudi dei Fieschi i privilegi ch' essi godevano, e tra gli altri quello principalissimo della Zecca: ci resta ora ad indagare a qual epoca usassero di esso ed in quali luoghi.

Egli sembra, che i documenti delle Zecche liguri, compresa la Genovese, abbiano tutti incontrata la sventura di cadere in mani ignare o sacrileghe; perchè, mentre abbiamo dovizia di carte spettanti ad imprese antichissime, ed all' epoche più remote, poco o nulla ci vien fatto di trovare nei pubblici, e nei privati Archivi sulle monete. Per quelle dei Doria io non tralasciai ricerche di sorta, ed il lettore vedrà quanto poco mi fù dato raccogliere.

Il Principe Giovanni Andrea I, per i fatti del 1575 (1), soprannominato *Conservator della Patria*, sembra che sul cadere del secolo XVI prendesse per il primo a far battere monete nei suoi Feudi. Infatti, allorchè a' 12 di-

(1) Chi non è affatto ignaro della storia di Genova, sa che in quell' anno essa fu gravemente agitata dalle discordie tra la nobiltà antica e la nuova, e che Gian Andrea Doria più d' ogni altro si adoperò a sopirle.

cembre 1594 inviava il figlio suo Don Carlo a Madrid per ottenere varii privilegi, chiedeva che le monete d' oro e d' argento di giusto peso, che egli faceva battere ne' suoi Stati, avessero libero corso nei Regni di Sua Maestà (V. Doc. IV.). Del Principe stesso non abbiamo però che uno Scudo ed un Ducatone, de' quali daremo la descrizione nel capo seguente, ed i proclami o gride, che faceva pubblicare la Repubblica genovese sul valore e corso delle monete, hanno memoria per la prima volta sotto il 2 giugno 1602 dello Scudo e Ducatone del Principe Doria e spezzati o frazioni di essi, nè ci parlano di monete d' oro.

ZECCA DI LOANO

La Zecca più antica dei Doria sorse in Loano, terra nella Riviera occidentale con titolo di Contea. I Doria l' avevano ottenuta nel 1263 in Feudo dal Vescovo di Albenga Lanfranco di Negro (V. doc. II.); la cessero ai Fieschi per scudi 1000, come afferma il Federici, nel 1500 (Dizionario storico Ms. della Biblioteca della R. Università di Genova, pag. 55, fac. 2.ª); la riebbero dopo l' espulsione dei Fieschi, ed il titolo di Conte di Loano è il primo, che vedesi nelle loro monete.

Nel 1755, allorchè l' Archivio dei Doria era ancora intatto, il Conte Beltrame Cristiani, Gran Cancelliere della Lombardia Austriaca, nativo di Varese Ligure, rac-

cogliendo monete e documenti sulle antiche Zecche Italiane, onde arricchirne il Gabinetto Imperiale di Vienna, chiedeva informazioni ai Doria sulle loro. Il 14 giugno di quell' anno gli era spedita una relazione sulle Zecche della famiglia, della quale conservasi copia nell' Archivio del Signor Principe Doria Pamphili, che io riporto fra i documenti (V. docum. V). Da essa rilevasi, che nel 1606 venne coniata nella Zecca di Loano, già aperta, una partita di 16197 Soldini da Filippo Isolabuona, Zecchiere del Principe, coll' argento consegnatogli alla bontà di 12 e da lui ridotto ad 11 e 10, e reca in prova il libro lungo dei conti del 1605, carte 121. Non ci dice però quale impronta portassero tali Soldini, nè alcuno potei rinvenirne.

Tale Zecca durò sino al 1640, alla qual epoca la Principessa Donna Polissena Doria-Landi, reggente lo Stato per il figlio ancor minorenne, ne sospese i lavori, come dimostra un ordine a nome di lei spedito da Cesare Pansa a Ventrino Massa, Commissario di Loano, del quale è memoria nell' Archivio della Famiglia.

Nel 1664 venne riaperta, ed il 27 marzo di quell' anno Giorgio Bollero, procuratore della Principessa Donna Violante Lomellini-Doria, la dava in affitto ad Onorato Bleuet di Nizza per anni 4, mercè l' annua pigione di pezzi 1000 da 8 reali, e col patto fra gli altri di fabbricare Doppie del peso e bontà di quelle di Milano, e Scudi d' argento del peso e bontà di quelli di Genova (V. docum. VI).

Molte riparazioni si fecero nella Zecca in quell' occasione, nel tetto specialmente, che, dopo 24 anni di riposo, era assolutamente distrutto. Ai 17 febbraio 1665 il predetto Zecchiere stringeva contratto con Francesco Moretti, il quale obbligavasi di fornire alla Zecca tutto l' argento necessario, perchè giornalmente si fabbricassero non meno di pezzi 1000 da 8 reali in monete da 5 soldi, colla pena di pezzi 1000 da 8 reali, se mancasse la provvista.

In Italia intanto, e specialmente nelle Zecche Toscane e di Tassarolo e di Massa (V. docum. XXIII) era invalso l' uso di battere dei Luigini od Ottavetti, monete Francesi di lèga assai inferiore a quella che le gride permettevano per servirsene nel Levante; e quindi il 4 agosto 1665 la stessa Principessa Donna Violante concedeva al predetto Onorato Bleuet, fittavolo della Zecca di Loano, facoltà di battere Luigini, purchè non avessero bontà minore di carati 8 argento fino, per ogni libbra (V. documento VIII).

La Principessa volle sperimentare essa stessa il benefizio del commercio dei Luigini od Ottavetti, e perciò, in data 7 gennaio 1666, ordinava allo Zecchiere di batterne a suo conto per la somma di pezzi 6000 da 8 reali (V. docum. IX). La forma del conio dei Luigini era prescritta dalla Principessa il 17 dicembre di quell' anno (V. docum. X). Un busto di donna abbigliata dal diritto, coll' iscrizione *Gratior in pulchro virtus*, e dal rovescio tre gigli sormontati da una co-

rona ducale o principesca coi necessari ornamenti, a condizione, che non fossero gigli, e l'iscrizione *Sanctae sit Triadi laus,* erano solamente concessi. Riservavasi però la Principessa la facoltà di cambiare il conio, quando più le talentasse.

Stragrande numero di Luigini battè Onorato Bleuet. Una lettera del Commissario di Loano Pietro Battista Arduini (V. docum. XI) affermava al Principe Giovanni Andrea III, che dal 16 febbraio 1665 al 2 aprile 1669 furono coniati Luigini per il valore di settecento cinquanta ad ottocento mila pezzi da otto reali. Nè dee recar meraviglia, che sì scarso numero di tali monete ora trovisi, dopo le molte che vennero coniate, ove richiaminsi alla memoria le molte gride, che in ogni parte d'Italia le proibivano, gli ordini e le pene severissime contro coloro che osavano detenerle, e gli uffici pubblici stabiliti per distruggerle.

Il contratto di Onorato Bleuet aveva termine col 1667, ma fu prorogato per altri tre anni il 12 gennaio 1668; ed egli obbligavasi a pagare l'annua pigione di pezzi millecinquecento da otto reali di tre in tre mesi. Il 14 dello stesso mese ed anno gli veniva concesso di ridurre a sette carati la bontà dei Luigini.

Non sappiamo sin a qual epoca il Bleuet la durasse in Loano; ma certo egli è, che un cotale Monsieur Salinhac nell'anno 1672, per mezzo del Commissario di quella terra, chiedeva al Principe facoltà di riaprire la

Zecca, e prometteva di battere monete migliori di quelle, che allor si spendevano; ma la supplica non era esaudita, e da quell' epoca la Zecca di Loano restava chiusa per sempre.

ZECCA DI TORRIGLIA

Torriglia, Marchesato nei Monti Liguri, come dicemmo dava il titolo al primogenito dei Principi D'Oria. Francesco Moretti formava colà una Zecca nel 1665 a proprie spese, col permesso della Principessa D. Violante, che, per mille cinquecento pezzi da otto reali annui, gli concedeva per tre anni facoltà di battere ogni foggia di monete, compresi gli Ottavetti, o Luigini per il levante (V. docum. XII). Unita al permesso è l' indicazione del conio da usare, colle seguenti parole che copio: « Una sorte coll' impronto, e nome » del Signor Principe da una parte, e l'arma Doria » e Landi, ossia aquila imperiale con l'arma Landi, » o pure con l'impresa dei due fiori ed un' aquila » dall' altra. Attorno alla quale impresa dei fiori ed » aquila siano queste parole: *Dominus virtus mea et* » *salus mea.* Avvertendo, che il G, che va per prima » lettera del nome del Signor Principe, sia fatto in » modo di gifra, e discosto dall' I. L' altra con l' im- » pronto della Signora Principessa, e nome espresso » con questi caratteri DON. VI: LO. PRINCI. S. VED. » DO. da una parte, e la medesima impresa dei due » fiori, ed aquila, e figura soprascritta ».

Il primo, ed in ispezial modo il secondo di tali coni erano adoperati per contraffare la forma dei Luigini di Francia, e quelli principalmente che portavano l' impronta di Madamigella di Montpensier.

Tanta finzione eccitava gli scrupoli nella delicata coscienza della Principessa D. Violante, che ricorreva perciò ai teologi, onde aver consiglio e riposo. Il 15 settembre 1665 ella scriveva a tal fine al Padre Pier Domenico Pier Dominici della Congregazione di S. Filippo Neri. La forma della lettera, e le risposte del Padre sembranmi sì degne d' osservazione, che qui le riporto. Esse rivelano la strana contraddizione, ch' esisteva nel sentimento religioso di quel tempo, e con quanta grettezza e materialismo, anche i sacri ministri, misurassero i doveri, che ogni uomo ha verso gli altri.

Lettera della Signora Principessa D. Violante al Padre Pier Domenico Pier Dominici dell' Oratorio di S. Filippo (Estratta dall' Archivio del Signor Principe Doria) (1).

MOLTO REV.^do P.^re

» L' incontrar sempre in V. R. ogni prontezza a farmi » gratia, mi dà confidenza ad essere anche adesso ad

(1) In questo ed in tutti gli altri documenti, che contiene il volume, seguo l'ortografia e la punteggiatura degli originali, ond' essi presentino coi concetti anche la forma natia.

» incommodarla, si stà sula risolutione di permettere
» a Zecchieri il battere la moneta, di cui V. R. è
» già informata e persistono essi di batterla più simile
» che sia possibile a quella d'Orange, perchè si possa
» più facilmente smaltire. Perciò pretendono d'impri-
» mervi il medesimo ritratto dell'Orange da una parte,
» alterando però i caratteri in maniera, che vengano
» a fare il nome del Principe mio figlio abbreviato.
» Sebene, perchè vi sia maggior somiglianza con quelli
» dell'Orange, vogliono scrivere in cambio di *jo. And.*
» *Gio. And.*, perchè quello dell'Orange comincia per
» quella lettera; promettono però di accomodar tal-
» mente il G. che sarà piu tosto gifra, che lettera.
» Ma questo è manco male, quel che mi dà maggior
» fastidio, che vogliono dall'altra parte mettere i tre
» *gigli* che sono l'arma dell'Orange, o di Francia,
» di cui egli è Feudatario, e che egli suole mettere
» nelle sue monete, con la medesima iscrizione che
» fa lui, aggiongendovi solamente di più un'aquila
» sopra la corona.

» Io ho in questo particolare due dubbj, l'uno spet-
» tante alla coscienza, l'altro al pericolo che si po-
» trebbe incorrere di richiamo, e di mortificatione,
» come che essendo questa casa tanto impegnata con
» la Spagna, e tanto dipendente dalla Casa d'Austria,
» io che ne sono al governo facessi, o permettessi,
» che si stampasse moneta con l'arma di Francia,
» natione, nemica per ordine e dei Spagnuoli, e degli

» Austriaci. prego dunque V. R. ad applicarsi alla
» considerazione dell' uno, e dell' altro colla sua solita
» attentione e prudenza, e favorirmi di dirne sincera-
» mente il suo senso, acciochè possa una volta libe-
» rarmi da questa inquietudine, e per quanto mi pre-
» mano le presenti strettezze della casa e l'aver que-
» st' huomini, fatte molte spese delle quali resterebbero
» in perdita, mi pesa però più l'aggravio della co-
» scienza, per minimo che sia, e 'l mettermi a pericolo
» di richiami e mentre che attendo il più presto che
» sarà possibile la risposta, le auguro da N. S. ogni
» maggior bene ».

Di Casa 15 settembre 1665.

D. V. R.

Serva

VIOLANTE LOMELLINI DORIA.

Risposta alla precedente (Estratta dallo stesso Archivio del Principe Doria).

ECCELL.^ma SIG.^ra

« Ho con matura applicatione considerato quanto V. E.
» mi rappresenta intorno alla maniera del batter le mo-
» nete dell' Ecc.^mo Sig. Principe suo figlio somiglianti a
» quelle del Principe di Oranges, e concludo che quanto
» alla coscienza V. E. ne deve star sicurissima, pregan-

» dola a levarsi da ogni dubbio, e perchè mi sta sopra
» la mia coscienza ».

Dalla Chiesa nuova li 18 settembre 1665.

D. V. S. Ill.ma et Ecc.ma

Um.e servo nel Signore
PIER DOMENICO PIER DOMINICI

Altra lettera dello stesso Padre (Estratta dallo stesso Archivio).

ECCELL.ma SIG.ra

Pax Xti

« Là pace del Signore sia nel cuore di V. Eccell.
» Se non fussi in giorno di festa inpedito al confes-
» sionario, sarei volato costì a tranquillare con due
» parole sole le confusioni del suo cuore, il che non
» sò se mi riuscirà fare con la penna.
» Le dico dunque, che in questa moneta, che si fa
» a similitudine di Madamigella di Monpensier, V. E. hà
» da salvar la coscienza, metter in cauto il buon governo
» politico, e satisfar li negotianti, che vogliono far passar
» queste monete per quelle di Madamigella. Circa la co-
» scienza V. E. è secura, perchè altera la moneta nelle
» lettere, e nell' arme, e se nelle monete di Madami-
» gella, quali io non hò vedute, ci sono parte delle me-
» desime lettere, che si mettono in quelle di V. E., ciò
» non ammette scrupolo alcuno purchè non siano total-

» mente le medesime in totum perche in questo caso
» vi sarebbe qualche dubbio; volendoci essere qualche
» alteratione, e ogni poca basta per salvar la coscienza,
» quelli due *V. V.* vogliono dir più Vedova, che sovrana,
» e nella moneta di Madamigella, mi dissero che *per*
» *estensum* vi stà scritto *Sovra*, sichè non ci possono stare
» li medesimi de *V. V.* come in questa di V. E. non
» possono dire Vedova. V. E. se ne dorma pur quieta
» sopra di me, potendovisi aggiungere un *L*, il che forse
» sarebbe di sommo piacere a cotesti sig.ⁱ facendo le let-
» tere più somiglianti all' originale di Madamigella. Circa
» le ultime due silabe, *De Do* essendo il nome di V. Ec.
» posto in volgare e non in latino, possono benissimo
» difendersi, circa la coscienza, non importando, che
» siano ancora in quella di Madamigella, anzi vi è fatto
» perchè in essa vi è similmente *De Do*, correndo la
» stessa parità del Geifrato che vi pone davanti al *I O*
» delle monete del Sig. Principe. Circa poi la politica
» queste monete hanno da passare per quelle di Mada-
» migella, che tale è l' intentione di V. E. e de' Sig. Ne-
» gozianti; di modo che chi non saprà il secreto, crederà
» che queste monete siano a dirittura di Madamigella
» di Monpensier, che è quello che si pretende, e chi
» rinvenisse, che sono della Zecca di V. E., saprà ancora
» che sono state fatte a similitudine di quelle, siche non
» sò vedere dove V. E., e la sua estimatione possa cor-
» rer pericolo di derisione. Prego pertanto V. E. per
» la misericordia di Gesù Cristo a quietarsi del fatto

» sopra la mia coscienza, assicurandola da Sacerdote
» del Signore che deve farlo con ogni riposo di mente;
» non avendo io in ciò altra mira che la sua quiete,
» e dal grado, nel quale sono stato posto da S. D. M.
» può argumentarne quanto lo desideri, e mi prema.
» Se da questa non rimane del tutto tranquilla,
» non manchi oggi un poco più tardi di ieri man-
» darmi a chiamare che verrò subito, frà tanto non
» si mova a novità alcuna, e si quieti tutta nella piaga
» del costato di Giesù Cristo, dove la lascio, e nel
» suo nome la benedico ».

Dalla Chiesa nuova.

D. V. S. M. et Eccell.

M. Servo nel Signore
Pier Domenico Pier Dominici

Malgrado però le ragioni del dotto Padre Pier Dominici, e la prontezza, colla quale egli si assume ogni scrupolo per liberarne la buona dama, altri teologi giudicavano in ben altro modo. Il P. Noceti consigliò la Principessa a cambiare il conio delle monete, onde fosse difficile confonderle con quelle di altri Principi, e le mostrò la necessità di far mantenere dai Zecchieri la bontà intrinseca dell' argento, che comunemente era uso conservare. Infatti poco dopo i gigli erano cambiati in alabarde col motto: *Simul tutantur, et ornant*, ed al dritto delle monete era prescritta un' immagine di donna col motto: *Pulchra virtutis imago.*

Presso il Signor Principe Doria rinvenni il ponzone di quest' ultima forma, ed onde il lettore non ne resti privo lo collocherò nella tavola IV.ª.

Non i soli Doria adottarono però questa figura. Il Viani la riporta nella tavola XIV n. 2, della sua opera *Memorie Della Famiglia Cybo, E Della Moneta di Massa, di Lunigiana*, come usata da quella famiglia; diversa è però l' epigrafe del rovescio, e vi si legge invece: TRES . SECURES . BONIT . UNC . QUINQ .

Una nota, ch' estraggo dall' Archivio del Sig. Principe Doria, ci dà la bontà degli ottavetti o luigini fabbricati nella Zecca di Torriglia dall' ottobre 1667 al 1668. Essi arrivano alla somma di 7319, e se ne veggono anche della bontà di 5. La inserisco tra i documenti.

Il contratto col Moretti venne annullato il 23 maggio 1667, e la Zecca fu affidata a Cristofaro Eicolser per tre anni e mezzo, mercè l' annua pigione di pezzi 1800 da otto reali. È da quell' epoca, che la Zecca di Torriglia cessò di esistere.

Oltre le due principali Zecche di Loano e Torriglia, altre di minore importanza ne sorsero nei Feudi dei Principi Doria, che o furono solamente costrutte, o che per breve tempo coniarono monete. Credo utile l' enumerarle, e perchè i cultori della numismatica ne abbiano contezza, e perchè la memoria di esse non perdasi.

ZECCA DI LACCIO

Paris Tasca a 22 dicembre 1668 otteneva dalla Principessa D. Violante facoltà di costrurre una Zecca in Laccio nelle dipendenze di Torriglia, del quale comune quella terra è ora frazione. Vi si dovevano coniare ottavetti, o luigini per anni due, ed il Tasca obbligavasi a pagare pezzi annui 1500 da otto reali di fitto. Se il contratto avesse esecuzione, nessun documento lo prova.

ZECCA DI MONTEBRUNO

Altra Zecca concedeva la Principessa D. Violante a Paolo Valderone, ed a Giorgio Avanzino nel luogo di Montebruno, terra a due ore e un quarto all' est da Torriglia alla sinistra del torrente Brigneio, o Brigneto. Scopo di essa era la fabbrica degli ottavetti, o luigini, ed il fitto i soliti millecinquecento pezzi da otto reali.

ZECCA DI S. STEFANO

Bartolomeo Pareto di Lorenzo a 15 settembre 1668 otteneva dalla Principessa D. Violante permesso di costrurre una Zecca nel borgo di S. Stefano d'Aveto, 15 miglia distante da Chiavari. Il Principe Giovanni Andrea I, avea comprato nel 1592 quel feudo da Gian Battista Doria, che n' era Marchese come può vedersi nel

Lunig, *Codex Italiae Diplomaticus*, vol. II, pag. 2411. La locazione durò breve tempo, e tra le carte delle Zecche dei Doria trovo una ricevuta del 7 marzo 1683 per pezzi 400, che il Pareto avea pagato in anticipazione all' Agente del Principe.

ZECCA DI CARREGA

È Carrega terra posta alle falde dell' Arpexella, a quattr' ore dalla Rocchetta; ed ivi ancora bramava costrurre una Zecca Giovanni Battista Piangivino. La Principessa pattuiva con lui pezzi 1750 da otto reali annui di fitto, e la locazione durar dovea due anni, cominciando dal 28 gennaio 1669. Gli si permetteva di coniare ottavetti della bontà di quelli di Loano, e doppie altresì, ongari, e monete d' oro d' ogni specie, purchè la bontà loro non fosse inferiore a quella dello scudo d' oro d' Italia. Sembra, che la Zecca fosse costrutta, ma non vi si coniassero monete, sicchè il 30 marzo 1672 il Principe Giovanni Andrea III restituiva al Piangivino pezzi ottocento settantacinque da otto reali, che questi aveva pagato sin dal 14 marzo 1669.

ZECCA DI ROVEGNO

A Giuseppe Vike il 20 dicembre 1668 si permetteva di costrurre una Zecca in Rovegno, borgo sulla destra della Trebbia, lontano tre miglia e mezzo da

Ottone. Egli obbligavasi a pagare in fitto pezzi annui duemila da otto reali, e gli si prescriveva una forma speciale per coniare *Lioni* d' argento a somiglianza di quelli del Belgio. Io la riporto nella tavola IV, ed il contratto tra i documenti.

ZECCA DI GARBAGNA

Non sappiamo se in Garbagna, grossa terra a quattr' ore e mezzo sud-est da Tortona, si battessero monete; certo è che un Domenico Cartasegno otteneva il 14 marzo 1669 licenza di stabilire colà una Zecca, mercè il fitto di pezzi mille settecento cinquanta da otto reali.

ZECCA DI GRONDONA

I Doria sostener doveano grave e lunga lite con Giovanni Giacomo Ginocchio, cui avevano permesso la costruzione di una Zecca nel borgo di Grondona sulla destra del torrente Spointi presso le foci del Rio Dorzogna, a tre ore da Serravalle. Il contratto, stipulato il 3 gennaio 1669, obbligava il Ginocchio a pagare pezzi duemila duecento cinquanta da otto reali; ma, soprag giunte la proibizione degli Ottavetti o Luigini, e le pene gravissime lanciate da tutti gli Stati contro coloro, che ne battevano, egli chiedeva rifacimento dei danni. Il 10 settembre 1680 terminavasi alla fine ogni contro-

versia tra i Doria e lo Zecchiere Ginocchio, che dai primi riceveva pezzi cinquecento da otto reali.

Questo cenno sulle Zecche del Principe Doria, spero che riuscirà utile a coloro, che, possedendo altre monete di questa Famiglia, oltre quelle che io descriverò nel capo seguente, vorrebbero sapere da quale Zecca siano venute fuori.

CAPO IV.

SERIE DEI PRINCIPI DORIA, E LORO MONETE E MEDAGLIE

—

I.

Andrea Doria I, che, come dicemmo, ebbe titolo ed onori di Padre della Patria, ottenne da Carlo V Imperatore il Principato di Melfi nel Regno di Napoli, che trasmise con altri feudi ai cugini. Egli nacque il 30 novembre 1466, e cessò di vivere il 26 marzo 1560. Non avendo avuto prole dal matrimonio con Peretta Usodimare, figlia di Gherardo e di una sorella di Papa Innocenzo VIII dei Cibo, e vedova di Alfonso Del Carretto Marchese di Finale, istituì suoi eredi i figli di Giannettino Doria suo cugino, ucciso nel 1547 dai partigiani di Gio. Luigi Fieschi nella celebre congiura da lui macchinata.

Non si conoscono monete coniate a nome di Andrea Doria. Egli è vero, che una lettera spedita nel secolo scorso a Vienna, che io vidi nell'Archivio della Famiglia, parla di una doppia col nome di Andrea, ma essa spettar dee al secondo di tal nome, che, come vedremo, fe' senza dubbio batter monete. Molte medaglie, invece, furono coniate ad onore di Andrea Doria I, nè altri l'avrebbe più di lui meritate. Parecchie hanno

il ritratto del Principe da un lato, ed una galera al rovescio. Quella, che riporto nella tavola I. num. 1, si conserva nel Medagliere della R. Università in Genova, che ne possede un esemplare in argento, ed un secondo in bronzo. L' uno e l' altro intorno al ritratto hanno l' epigrafe ANDREAS. DORIA. P. P. Non differisce da questa quella ch' è riportata al numero 2, che per l' epigrafe NON. DORMIT. QUI. CUSTODIT. la quale è nel rovescio, e per il cognome dell' eroe scritto AURIA in luogo di Doria. E questa, e l' altra, ch' è al numero 3, furono da me estratte dall' opera di Gio. Giacomo Luckio *Sylloge numismatum elegantiorum excusorum ab anno* 1500 *ad* 1600. Argentorati 1620.

L' ultima di esse ha nel dritto l' eroe ignudo, che appoggiasi ad un albero, impugnando un remo. Lo contornia l' epigrafe ANDREAS. AURIA. CLAS. PRAEF. Nel rovescio vedesi la rosa dei venti, e l' iscrizione VIAS. TUAS. DOMINE. DEMONSTRA. MIHI.

Quella, ch' è al numero 4, è nella ricca e scelta collezione del dottissimo numismatico Signor Avvocato Gaetano Avignone in Genova. Ha dal dritto il ritratto del Principe coll' epigrafe ANDREAS. DORIA. P. P., e dal rovescio l' immagine della libertà coll' iscrizione LIBERTAS. PUBLICA. Le tre prime ricordano le chiare imprese del Doria, quale Ammiraglio dei maggiori imperi d'Europa, e la quarta rammemora la più insigne delle opere di lui, la libertà donata alla patria.

Della quinta (tav. II, n. 1), ha due esemplari il Medagliere della R. Università di Genova, in argento uno, l' altro in rame. Vedesi nel dritto il solito ritratto del Doria coll' epigrafe ANDREAS. DORIA. P. P. Nessuna iscrizione è nel rovescio, ma l' immagine di uno schiavo carico di catene, allusiva al celebre corsaro Dragut dalle galee del Doria fatto prigione presso Calvi in Corsica.

A quale incisore attribuir debbansi le due medaglie colla galera, e con lo schiavo, io non so definire. Una nota di mano del Sig. Avv. Cav. Gio. Cristofaro Gandolfi, ch' è nella Biblioteca della R. Università di Genova, le vuole eseguite su un modello di Alfonso Cittadella. E veramente il Vasari al principio della vita di costui (*Vite dei più eccellenti pittori e scultori* ecc. Firenze 1853, Lemonnier, vol. IX. pag. 9), afferma, ch' egli in piccola medaglietta di cera facesse il ritratto del Principe Doria al naturale; però l' illustre mio amico Cav. Santo Varni, in siffatte materie giudice a niun altro secondo, ravvisa in esse la maniera del celebre Fra Giovanni Angelo da Montorsoli, che di superbi monumenti decorò Genova nostra, e ci lasciò anche una stupenda statua del Doria, che, nella rivoluzione del 1797 dalla popolare licenza deturpata, monco, ma pur sempre ammirabil torso, or serbasi nel chiostro della chiesa gentilizia di S. Matteo.

Bella, sebben di recente conio, è quella che vedesi al numero 2 della stessa tavola II, ed è lavoro di Nicolò Cerbara, il cui nome è scritto nel diritto sotto

il ritratto dell' eroe. Questo è circondato dall' epigrafe ANDREAS. AB. AURIA. Nel rovescio leggesi MAGNIS. MARI. REB. GESTIS. PATRIAE. REGNO. RECUSATO. LIBERTATE. LEGIBUS. CONSTITUTIS. Una corona di alloro cinge l' iscrizione, sotto la quale stanno l' ordine del Tosone d' oro, di che era il Doria insignito, ed un rostro, quasi testimone delle grandi imprese marittime di Andrea.

II.

Giovanni Andrea I, figlio di Giannettino e di Ginetta Centurione q. Adamo, nacque nel 1539, e mancò il 2 febbraio 1606 (1). Ebbe ad ajo Plinio Tomacelli Bolognese. Sposò il dì del *Corpus Domini* 1558 D. Zenobia Del Carretto q. Marco Antonio, che morì il 18 dicembre 1590. Luogotenente di Andrea, ne ereditò

(1) Onde chiaramente veggasi qual grado di consanguineità passasse tra Andrea Doria ed il suo erede, colloco qui l' albero genealogico, cominciando dal loro stipite comune:

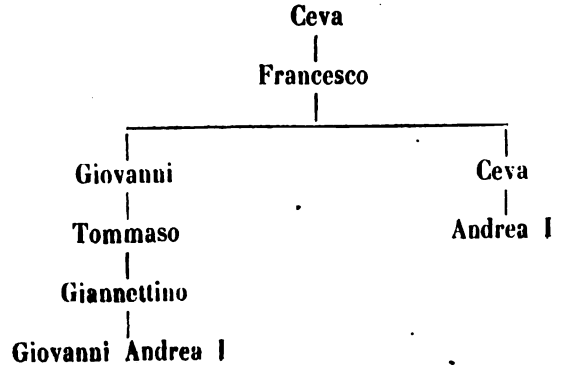

i feudi ed il valore, come mostrano le imprese di lui, che leggonsi descritte ne' varii storici di Genova. Predilesse la terra di Loano, la circondò di mura, e vi fabbricò un palazzo. Per pubblico decreto il Senato in onore di lui fe' innalzare una statua marmorea, il torso della quale, insieme all' altro di Andrea, vedesi oggi nel Chiostro della Chiesa di S. Matteo, gentilizia della Famiglia. Nell' Archivio dei Notai di Genova evvi il testamento di Gio. Andrea I, che lo consegnava al Notaio Cangialanza il 3 dicembre 1604.

La R. Università di Genova possiede due monete di questo Principe. La prima (vedi tavola II, n. 3), è denominata, volgarmente, lo Scudo della galera. Ha dal dritto l' immagine del Principe coll' iscrizione IO. AND. AUR. COMES. LODANI. 1600: e nel rovescio una galera coll' epigrafe DEI. ET. REGIS. MUNERE ✝ Nel volume *Monnaies en argent, qui composent une des differentes parties du Cabinet de l'Empereur*, Vienne, 1756, pag. 314, è delineato questo scudo, ch'è assegnato però a Gio. Andrea II, il quale nel 1600, non era di certo ancor nato. Il chiarissimo Sig. Cav. Giuseppe Arnethy, Consigliere di Governo, e Direttore del Gabinetto delle medaglie e delle antichità di S. M. l' Imperatore d' Austria in Vienna, con sua lettera del 10 p. p. novembre gentilmente avvertivami come dello scudo testè descritto esistano tre esemplari in quella Capitale, che presentano alcune differenze tra loro. Uno è affatto uguale al nostro, e conservasi nel Ga-

binetto di S. M. l' Imperatore d' Austria. Gli altri due appartengono al Sig. Conte di Montenuovo, e dai disegni, che ne posseggo, rilevo che un di essi ha nel rovescio dopo MUNERE, due croci ✝✝; e l' altro offre i due zeri dell' anno assai confusi, e non divisi per punti dalla sillaba che segue IO.

Le gride genovesi dell' 8 giugno 1602, 15 marzo 1605, 27 luglio e 2 agosto 1606, e 5 settembre 1616 uguagliano questo Scudo nel peso e valore a quello della Repubblica, cioè peso un' oncia, dieci denari, ventuno grani, e $\frac{5}{6}$; valore Lire quattro e soldi dieci.

L' esemplare dell' Università ha il peso di grammi 37, 50, cioè un' oncia, tre ottavi, e ventisei grani.

La seconda (vedi tavola II n. 4), è un Ducatone. Ha nel diritto l' effigie del Principe coll' epigrafe IO: AND: AUR: MAR: S: STEPHANI: 1601:.. nel rovescio il caduceo col motto CONSILIO. CELERITATE.

S. Stefano, come dicemmo, fu acquistato dal Principe Gio. Andrea, e pare che bramasse colla moneta ricordare tal fatto, ed il caduceo, e le parole *consilio celeritate* scolpite in essa corroborano tale idea.

Le gride predette danno al Ducatone il peso di un' oncia, cinque denari, otto grani, e sette decimi, ed il valore di Lire genovesi tre, soldi quindici, denari nove. L' esemplare che descrivo, pesa un' oncia, quattro denari, e sette grani, che corrisponde a grammi 31, 80, ma è alquanto corroso. Il Ducatone è assai

più raro dello Scudo già descritto. Gli spezzati dell'uno e dell'altro, dei quali è pur cenno nelle gride, son rari assai, nè in Genova se ne trova alcun esemplare. In qual luogo le due monete fossero battute indovinar non possiamo; ma la relazione al Conte Cristiani, della quale feci parola, ci permette di credere, che ciò avvenisse in Loano, ove sorse la prima Zecca dei Doria. Alcuni suppongono, che il Principe Gio. Andrea avesse fatto coniare le prime sue monete dai Zecchieri della Repubblica, ma nessuno documento cel prova; anzi vedemmo, com' egli sin dal 1594 parlasse di monete battute nei suoi feudi (Vedi Istruzione al figlio D. Carlo).

III.

Andrea II, Principe di Melfi, nato il 7 settembre 1570, morto l'11 luglio 1622, sposò nel 1593 Donna Giovanna Colonna di Fabrizio, la quale morì a' 26 marzo 1620. Le monete coniate in Loano nel 1606, delle quali parlasi nel capo precedente, dovevano portare l'impronto di questo principe; ma nessuna di esse ci venne alle mani, nè troviamo che altri le abbia mai descritte.

Gio. Andrea primogenito, Marchese di Torriglia, nato il 22 febbraio 1606, premorì al padre l'8 agosto 1618.

IV.

Giovanni Andrea II, Principe di Melfi, prima D. Pagano, nato il 28 novembre 1607, morto in Cagliari Vice-Re per la Spagna il 18 gennaio 1640, sposò nel 1627 Donna Maria Polissena Landi di Federico, Principe di Val di Taro, nata il 29 dicembre 1608, morta il 19 dicembre 1679. È per tal matrimonio, che i Principi Doria aggiunsero al loro il cognome dei Landi, e ne presero lo stemma. Di questo Principe ha la Biblioteca della R. Università di Genova il disegno di una moneta in oro favoritomi da quel dottissimo e gentilissimo Numismatico, ch' è il Cav. Domenico Promis Bibliotecario di S. M. il Re di Sardegna (V. tavola III., num. 1). L'originale conservasi nel Gabinetto Imperiale di Vienna, come mi assicura il Sig. Consigliere Arnethy prelodato. Ha nel diritto l'immagine del Principe coll' iscrizione IO. AND. AUR. LAN. COM. LOD. 1639. G. M., e nel rovescio, l' aquila, stemma della famiglia, appoggiata alla croce di S. Andrea, ed in mezzo è scolpita l'arma Landi. L'iscrizione ricorda la dignità di Principe del Sacro Romano Impero SACRI. ROM. IMP. PRINCEPS. Con fondamento possiamo affermare, che tal moneta fosse battuta in Loano, unica Zecca, che i Doria avessero in quel tempo. Il diametro della moneta la fa uguale ad un Pezzo da due Doppie, o da quattro Scudi o Ducati in oro. Lo Scudo d' oro della Repubblica genovese in quel tempo è dalle

gride calcolato uguale a quelli di Spagna, Napoli, Venezia e Firenze, cioè di bontà carati 21 e $\frac{7}{8}$, e di peso denari tre, un grano ed $\frac{1}{3}$, che corrisponderebbero in peso decimale a grammi 3, 543. Quello di Milano, Savoia, Parma, Piacenza, Bologna, Ferrara, Lucca, Besanzone e Mantova sono valutati di bontà carati 21 $\frac{11}{16}$, e di peso denari tre, cioè grammi 3, 299 di peso decimale. I Doria, come vedemmo, seguivano la tariffa e il calcolo di Genova nelle monete d'argento, e quella di Milano per le monete d'oro, sicchè la moneta, che descriviamo, se non è corrosa, aver deve il peso quadruplo dello Scudo d'oro di Milano o d'Italia, cioè grammi 13, 196.

La mancanza dei documenti non ci permette di spiegare le iniziali dello Zecchiere G. M.

V.

Andrea III, nato in Genova il 19 giugno 1628, moriva il 19 ottobre 1654 in Pegli, ed era sepolto in Loano. Egli sposò il 2 febbraio 1652 D. Violante, unica figlia ed erede di Nicolò Lomellini, che visse sino al 29 agosto 1702.

Nessuna moneta di tal Principe abbiamo, nè forse mai ne furono coniate in suo nome. Egli rimase orfano all'età di 12 anni sotto la tutela della madre D. Polissena Landi, che avvisò opportuno far subito chiudere la Zecca di Loano aperta negli Stati princi-

peschi. Notammo, come dieci anni dopo la morte di lui, e precisamente nel 1664, la vedova Principessa D. Violante, Reggente gli Stati del figlio ancor minorenne, riaprisse la Zecca di Loano, ed altre ne sorgessero nei suoi domini, le quali, non a nome solo del figlio, ma della Principessa medesima, coniavano monete. La Biblioteca della R. Università di Genova possiede il disegno di una di esse, che, come l'ultimo che descrissi, ebbi dalla cortesia del chiarissimo Sig. Cav. Promis prelodato, il quale l'aveva ottenuto molti anni or sono da quel Cav. Heydeken, Console Russo in Genova, che radunò le monete liguri, che serbansi oggi nella R. Università di Genova. Il lettore vedrà (vedi tavola III. n. 2), ch'essa è uno degli Ottavetti battuti per il Levante e descritti nel capo precedente. Ha dal dritto l'immagine d'una donna, e l'epigrafe DON. VI. LO. PRINCI. S. VED. DO. Non cercherà la spiegazione esatta di coteste lettere, chi ricorderà, ch'esse son là per ingannare e confondere la moneta con quelle di Madamigella di Montpensier. In italiano suonerebbero *Donna Violante Lomellini Principessa vedova Doria.* Quell'*S* però non ha senso, nè ammette dichiarazione. Nel rovescio vedesi uno scudo coronato, che ha due gigli di sopra ed una piccola aquila in fondo. L'anno 16-65 sta in tal modo diviso ai due lati, e l'epigrafe DOMINUS • VIRTUS • MEA. E. SALUS. MEA • Nel *Catalogue de la grande collection de M. Leopold Welz de Wellenhein, tom. II.*, del vol. II., pag. 659,

trovasi la descrizione di questa moneta, e vien ricordato l' Appel III., 966. Il peso di essa dev' essere uguale a quello degli altri Luigini dei Doria, cioè circa grammi 2, 20. Nel Gabinetto Imperiale di Vienna serbasi un esemplare mal conservato di questa moneta.

VI.

Gio. Andrea III, nato il 2 maggio 1653, morto il 17 dicembre 1737, sposò il 25 ottobre 1671 D. Anna Pamphili del Principe D. Camillo, la quale morì il 21 marzo 1725. Da costei ereditarono i Doria i grandi feudi, che posseggono in Romagna, sicchè, lasciata la patria, si trasferirono colà, e riunirono al proprio il cognome degli estinti Pamphili.

Di cinque monete di Gio. Andrea III la Biblioteca dell' Università ha i *fac-simile* in gesso, di una il disegno a penna. Ebbi tre dei primi dal diligente Numismatico Sig. Luigi Franchini, e rappresentano tre monete in argento della ricca collezione, ch'egli possiede; gli altri due mi furono ancor essi donati dal Cav. Promis già lodato, e ritraggono due Doppie in oro, l'ultimo mi venne dalla cortesia del Sig. Arnethy succitato. Le descrivo secondo l' ordine cronologico. La prima, è in argento, e trovasi nella Collezione del Sig. Franchini (vedi tavola III. n. 3.), ha nel diritto il ritratto del Principe ancor fanciullo coll' epigrafe

JOANES. AND. PRIN. DORIA. LANDI, ed al rovescio uno scudo coronato, che offre l'aquila imperiale col motto DIO. LAUDATO, e di sotto l'arma Landi coll'anno 16-65 diviso ai lati. Lo scudo è appoggiato alla croce di S. Andrea, ed intorno vi sta scritto DOMINUS. VIRTUS. MEA. ET. SALUS. MEA. Pesa grammi 4, 50 e sembra un Pezzo da un reale, moneta molto in uso a quel tempo, e proibita ben mille volte, perchè scarsa spesso di peso, e di lega inferiore al debito, come quella che si coniava per sola speculazione mercantile. La seconda (vedi tavola III, n. 4) è la metà della precedente. Ha nel diritto il ritratto del Principe coll'iscrizione. IO. AND. PRI. DORI. LAN. Nel rovescio lo scudo è uguale al precedente, ma varia l'iscrizione • SPES. MEA. IN. DEO. L'anno manca per metà, essendo la moneta bucata. Essa fa parte della ricca collezione del Sig. Conte di Montenuovo. La terza, pure in argento (vedi tavola III. num. 5), rappresenta un Luigino dei tanti battuti in Loano. Ha dal diritto l'immagine del Principe ancor fanciullo coll'epigrafe IO. AND. PR. DORIA. L. Nel capo precedente è indicato perchè avanti IO: siavi una cifra inesplicabile; essa serviva ad imitare meglio la moneta del Principe d'Orange. Nel rovescio evvi lo scudo con tre gigli, coronato nella solita guisa, e l'anno 16-65 cosi diviso ai due lati. L'iscrizione DEUS. PROTECTOR. MEUS. sta in giro. Tal monetina pesa grammi 2, 20, e la possiede il Sig. Luigi Franchini.

La quarta (vedi tavola IV. n. 1), la quale è in oro, ha nel diritto il ritratto del Principe coll' epigrafe IO. AND. PRI. DORI. LAN. e nel rovescio lo scudo coronato, che rappresenta l' aquila dei Doria, appoggiata alla croce di S. Andrea e tenente in petto lo stemma dei Landi coll' iscrizione SPES. MEA. IN. DEO. 1665. La quinta (vedi tavola IV. n. 2) presenta nel diritto il ritratto del Principe coll' iscrizione IO. AND. PRI. DORIA. LAN. Al rovescio ha lo scudo coronato coll'aquila imperiale, ed il motto DIO. LAUDATO, e quindi lo scudetto coll'arma Landi. Lo scudo è appoggiato alla croce di S. Andrea. Esso ha dai lati diviso l' anno 16-65, ed intorno l' iscrizione SPES. MEA. IN. DEO. Questa epigrafe rende il conio diverso da quello della moneta della tavola III, n. 3, ma combina coll' altra in argento ch'è nella stessa tavola III, num. 4. Il diametro delle due monete testè descritte le mostra uguali alla Doppia di Milano, o d'Italia, la quale, secondo la grida del 19 settembre 1659, aveva il peso di grammi 6, 598, o di un quarto d' oncia. A quel tempo la Doppia di Milano, o d' Italia, valeva in Genova Lire 17. I *fac-simile* di queste ultime due monete, e l' indicazione ch' esse siano in oro ebbi dalla gentilezza del dotto Cav. Promis, come già accennai.

La sesta (vedi tavola IV, num. 3) è uno scudo d' argento uguale a quelli della Repubblica genovese del tempo. Pesa grammi 37, 10. Nel diritto ha l' immagine del Principe coll' iscrizione IO. AND. AURIA.

LAN. PRINC. e l'anno 1670. Nel rovescio il solito scudo coronato coll'aquila, l'arma Landi appoggiata alla croce di S. Andrea, e l'epigrafe SPES. MEA. IN. DEO. Il signor Franchini ha questo Scudo nella sua collezione. Nel 1670 l'unica Zecca dei Doria, che ancora esistesse, era quella di Loano.

Il Principe Gio. Andrea III, fece compilare un corso d'*Ordini e Costituzioni Civili e Criminali per i suoi feudi*, che furono stampati in Genova nel 1736 dallo Scionico. Nella tariffa delle multe e pagamenti di ogni natura, si usa la moneta genovese.

Andrea nato il 15 agosto 1674, premorì al padre il 25 giugno 1737. Egli sposò nel 1703 D. Livia Centurione-Becchignone, figlia di Giambattista q. Giorgio Doge di Genova, la quale morì il 10 marzo 1743 in Bologna (1).

VII.

Gio. Andrea IV, nato il 31 luglio 1707, morì l'8 dicembre 1764 in Roma. Egli sposò in prime nozze il 28 febbraio 1726 Donna Maria Teresa figlia di Gio. Andrea Doria, Duca di Tursi. Benedetto XIV sciolse quel matrimonio con Breve del 14 giugno 1741, ed il Principe tolse in seconda moglie il 23 febbraio 1743

(1) Sebbene i Principi che seguono non abbiano avuto Zecche, nè monete fossero coniate a loro nome, parmi opportuno di riferirne la serie intera sino ai nostri giorni, onde questo lavoro sia in ogni sua parte completo.

Donna Eleonora Carafa di Fabrizio, Duca d'Andria, la quale mancò in Roma il 1.° marzo 1765.

VIII.

Andrea IV, prima D. Giorgio, nacque il 2 dicembre 1744, e morì il 18 marzo 1820. Egli si congiunse in matrimonio il 6 maggio 1767 con Donna Leopoldina Maria di Savoja-Carignano, zia del Magnanimo Re Carlo Alberto.

IX.

Gio. Andrea V, avanti D. Luigi, nacque il 14 luglio 1768, e morì il 28 gennaio 1838. Ebbe in moglie Donna Teresa Orsini, Principessa di Valmontone, figlia di Domenico dei Duchi di Gravina. Il primogenito Don Andrea, nato il 13 dicembre 1810, premorì al padre il 4 marzo 1836, e perciò ereditò il principato il vivente.

X.

Andrea V, avanti D. Filippo, nato il 28 settembre 1813, il quale sposò il 9 aprile 1839 Donna Maria Alatea Beatrice, figlia di Lord Talbot Conte di Shrewsbury. Il loro primogenito Giovanni Andrea nacque in Albano il 4 agosto 1843.

CAPO V.

SIGILLI DEI PRINCIPI DORIA

I sigilli dei Principi Doria, che mi vennero alle mani, sono pochi al certo, nè ci offrono importanti variazioni tra loro.

Il primo (vedi tavola V, num. 1) spetta ad Andrea I; è su carta bianca, attaccato ad una lettera, che quel Principe scriveva ai Protettori di S. Giorgio l'agosto 1527 da Civitavecchia, per raccomandar loro il nipote Imperiale Doria eletto dalla S. Sede Vescovo di Sagona in Corsica. Esso rappresenta l'aquila distesa sulla croce di S. Andrea.

Il Giustiniani sotto il 1312 ci narra, che i nobili Doria lasciate le diverse insegne, che solevano portare, tutti concordi deliberarono di adottare quella dell' Imperatore, ed, acciò qualche distinzione tra lo stemma loro e l' imperiale esistesse, vollero, che la metà del campo, sul quale si dipinge l' aquila, fosse bianco. La croce di S. Andrea fu aggiunta dal Principe Andrea I forse a mostrare la sua venerazione verso il Santo, del quale portava il nome, ed i suoi successori ve la mantengono anche oggidì.

Rinvenni questa impronta nell'Archivio di S. Giorgio; degli altri che seguono, si conservano tuttavia i sigilli originali in acciaio nell'Archivio del Sig. Principe Doria Pamphili in Genova.

Il secondo (vedi tavola V, n. 2) ed il terzo (ibid. num. 3) differiscono dal primo per gli ornamenti, ma lo stemma è lo stesso, cioè la solita aquila nascente. In quello non vediamo corona di alcuna specie, perchè anteriore all'epoca, nella quale Andrea ottenne il Principato. Il quarto ed il quinto presentano l'arma Doria inquartata con quella dei Landi, Principi di Val di Taro, cioè i quarti primo e quarto divisi da sei sbarre in oro ed azzurro tramezzati da una fascia d'argento, ed il secondo e terzo ad onde con fascia in azzurro ed oro. I Doria, come dicemmo, assunsero tale impresa per il matrimonio del Principe Giovanni Andrea II con D. Maria Polissena Landi nel 1627.

Nel sesto e settimo (vedi tav. V, num. 6 e 7) all'aquila Doria è congiunto lo stemma dei Lomellini, cioè scudo tagliato in rosso ed oro; e ciò perchè il Principe Andrea III sposò D. Violante Lomellini il 2 febbraio 1652.

L'ultimo finalmente (tav. V, n. 8) riunisce le tre imprese Doria Landi e Pamphili. Conosciamo già le due prime, e ci basta indicare, che la terza ha tre gigli, e la colomba col ramoscello di ulivo. Questo sigillo è certamente posteriore al matrimonio del Principe Gio. Andrea III con D. Anna Pamphili.

DOCUMENTI

DOCUMENTO I.

Guglielmo Re dei Romani concede al primogenito de' Fieschi il titolo ed i privilegii di Conte Palatino (1). Anno 1249.

Wilielmus Dei gratia Romanorum Rex, semper Augustus, viris nobilibus Opizoni, Alberto, Jacobo, Thedizio, et Nicoleto, comitibus Lavaniae, dilectis fidelibus suis gratiam suam et omne bonum. Regalis solertia Imperio subditorum merita provida deliberatione discutiens, benemeritos solet attollere laudibus, et beneficiis uberioribus amplexari. Hinc est quod cum vos et vestri erga Romanum Imperium illam conservetis constantiam, illumque servetis affectum, ut inter alios confideles mercanimi ab eo specialis praerogativae titulo insigniri. Nos haec non immerito attendentes, hanc vobis et Domui vestrae de Flisco concedimus dignitatem, privilegium seu honorem, ut quicumque ex nunc et in perpetuum successive inter Dominos de Domo praedicta sit, et fuerit major natu, comitis palatini dignitate prefulgeat, et honore, et comes palatinus existat, cum omni jure, omni Dominio, omni jurisdictione,

(1) Vedi *Lunig*, *Codex Italiae Diplomaticus*. Vol. II, pag. 2459.

et causa, et cum omnibus pertinentiis ad dignitatem ac honorem praedictum. Insuper etiam volentes Domum vestram specialis privilegii honore fulgere, vobis et haeredibus vestris duximus concedendum, ut quandocumque ad conservatorem vel ejus vicarium ex criminali negotio, vel civili per Italiam a cujuscumque audientia contigerit appellari majori natu dictae Domus vestrae de Flisco, qui nunc est inter vos, et in perpetuum fuerit successive, liceat has causas appellationum cognoscere, et terminare easdem, ac executioni mandare, justitia mediante, et aliis mandare judicibus terminandas, ac constituere et creare judices per provincias qui cognoscendi de eis, terminandi, ac executioni mandandi habeant potestatem, prout eis visum fuerit expedire. Regali etiam munificentia vobis ac Domui vestrae in perpetuum, et vestris successoribus successive concedimus in his, qui nunc sunt, vel in perpetuum inter omnes de praedicta Domo fuerint, major natu dandi tutores et curatores minoribus et aliis qui tutela et cura indigent, eorumque alienationibus interponendi decreta, faciendi judices ordinarios et Tabelliones publicos Imperiali auctoritate vel Regia per Italiam liberam habeant facultatem. Ad haec etiam vos et Domum vestram, ac haeredes vestros in perpetuum cupientes specialibus honoribus, et insigniis decorare, vobis hujusmodi concedimus potestatem, ut quicumque de Domo praedicta nunc est, et in perpetuum fuerit pro tempore major natu, cudendi monetas novas sub nomine Imperatoris in terra vestra et ubicumque per Italiam, cujuscumque speciei, vel generis, sub imagine et superscriptione Regis, vel Caesaris habeat facultatem, eacdemque Imperiales noncupentur pecuniae et ubique sicut monetae legitimae communiter expendantur. Praeterea vobis et vestris haeredibus successive in perpetuum Regali providentia duximus concedendum, ut quicumque de Domo vestra major fuerit natu, de nostro et successorum nostrorum consilio reputetur, et omnibus nostris et successorum nostrorum consiliis libere valeat interesse, et ubicumque, et quandocumque, et quocumque tempore ipse major praedictae

Domus in curia nostra, vel illorum qui post nos Regnum vel Imperium obtinebunt, per se, vel suum vicarium morari voluerit, pro quadraginta familiaribus et equis totidem expensas a Curia sufficientes habeat, prout aliis expensae honorabiliter in eadem Curia exhibentur. Porro ad omnem inter vos et haeredes vestros in posterum dissensionis materiam amputandam, praedicta omnia tali modo concedimus et donamus, ut omnes proventus et redditus ex supradictis omnibus, et quibuscumque constiterint inter vos et haeredes vestros in perpetuum, in stirpes et capita aequaliter dividantur; major vero natu, qui semper de praedicta fuerit inter omnes, pro honore, solicitudine, et labore de praedictis proventibus praecipuam habeat quartam partem, et ut nulla super appellatione de stirpe aliquando dubitatio esse possit, taliter stirpes duximus declarandas, ut ex latere Opizo, ex alio vero Albertus, Nicolaus, et Thedisius eorum nepos pro stirpe ipsorum, descendentibus habeantur. Si quis autem hujus Regalis concessionis paginam infringere, attemptaverit, vel ei ausu temerario praesumpserit contraire, gravem nostrae celsitudinis offensam cum banno Imperii se noverit incursurum. Datum apud Confluentiam, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo nono, secundo nonas septembris, indictione septima Regni Nostri anno primo.

DOCUMENTO II.

Lanfranco Vescovo d' Albenga dà in feudo il luogo di Loano ad Oberto Doria coll' annuo censo di lire nove di Genova (Dall' Archivio di Albenga) (1).

In nomine Domini Amen. Anno MCCLXIII ind. VI, die XIV januarii. Nos frater Lanfrancus Albinganensis Episcopus, nostro et Episcopatus

(1) Estraggo questo documento dal codice C, IV, 14, della Biblioteca della R. Università di Genova intitolato *Documenti storici di cose genovesi e liguri*. Non mi fo quindi mallevadore dell' esattezza della copia.

nostri nomine, et pro utilitate ipsius Episcopatus damus, concedimus, et tradimus tibi Oberto Auriae filio D. Petri Auriae civi januensi in rectum feudum nobile et gentile totum illud, quod in territorio Lodani, vel circuitu Lodani infra has coherentias a fossato Carresii ad mare, ut consuevit currere, usque ad cimam Castellarii sicut vadit transitum, sive senterium versus Vulpariam usque ad Petram incisam versus Lodanum, dicti Episcopatus nomine habemus, vel habere usi sumus, vel nobis dicto nomine competit, seu competere potest in terris cultis, et incultis, et possessionibus, domibus, edificiis, hominibus, fidelitatibus, jurisdictionibus, contili, et districtu debitis, fictis, vel actionibus, rupibus, et ruinis, et piscationibus, datiis, et collectis, et bannis, et roxiis, et angariis, et perangariis, et omnibus aliis, supra terram, et infra terram ibidem dicto Episcopatui competentibus, excepta decima, quam nobis tenemus, et specialiter reservamus, excepto quod tu et haeredes, et successores tui ad quos praedicta pervenerint, nobis et successoribus nostris annuatim in festo purificationis Gloriosae Virginis Mariae nomine census, seu fructus, vel debiti dare et reddere tenearis libras novem denariorum Ianuae, et etiam nobis et successoribus nostris fidelitatem facere et servare, et omnia in feudum rectum et gentile tenere. Item dicto nomine damus cedimus et tradimus, vel quasi transferimus et mandamus tibi Oberto praedicto, dicto nomine omnia jura, rationes et actiones reales, et personales utiles, et directas, atque mixtas, et meri imperii atque mixti, quae in praedictis, et circa praedicta dicto nomine habemus, et usi sumus, et nobis competunt, et competere possunt, ita quod ex his, et pro his agere, petere, uti, defendere, et omnia demum facere, quae merita causarum et negotiorum postulant, et requirunt, et quae nosmet facere possemus, constituendo te procuratorem, ut in rem tuam propriam. Hanc quidem in feudum dationem, vel traditionem, vel quasi omnia, et omnia infrascripta et singula, et universa per nos, nostrosque successores nomine praedicto tibi Oberto praefato, et haeredibus et successoribus tuis ad quos dictum

feudum pervenerit ratam, et rata, et firmam firma, irrevocabilem et irrevocabilia habere et tenere, et eam, et ea ab omni persona, colegio, et Universitate defendere, et explere, et distrigare, et autorizare, et nos dicto nomine pro defensione ipsius et ipsorum apponere sub poena dupli de quanto contrafieret, statis manentibus dicti feudi datione, et concessione, et contractu, et omnibus supradictis tibi Oberto supradicto stipulanti promittimus nomine supradicto, et reficere omnes expensas, damnum et interesse quas et quod occasione praefata facies, vel incurreris ob hujusmodi, vel succumbendo in judiciis et extra, inde tibi tuo verbo simplici credendo sine juramento, et sine testium, et aliqua probatione tibi dicto nomine restituere, et resarcire promittimus sub obligatione omnium fructuum dicti Episcopatus (1) illud totum quod dicto nomine habetis vel habere usi estis, seu dictus Episcopatus habet, et habere usus est in territorio, et circuitu Lodani infra coherencias infrascriptas, et de ipso feudo, et hominibus ipsius feudi vos et successores vestros juvare omni tempore promitto contra omnes personas, excepto quod mea persona non teneatur contra Comune Januae, nec contra Comune Albinganae vos juvare. Item quod infra dictas coherentias meo vel haeredum, et successorum meorum tempore bannita aliqua non fiet nisi aliis meis hominibus Lodani fiet. Insuper convenio, et promitto vobis dicto Episcopo dicto nomine, quod pro dictis quae a vobis dicto nomine recepisse confessus sum, et ut supra specificatum est per me et haeredes, et successores meos dicto nomine annuatim in festo Purificationis Gloriosae Mariae Virginis, nomine census vel fictus, seu debiti reddam, et solvam libras novem denariorum Ianuae. Item quod illud totum, ut dictum est superius, et determinatum in feudum a vobis, et successoribus vestris per me, et haeredes, et successores meos ad quos illud

(1) È evidente, che qui manca una parte dell' atto, cioè la conchiusione delle obbligazioni del Vescovo, ed il principio delle promesse del Doria. L' Ughelli nella sua Italia Sacra, vol. IV, pag. 917, ricorda l' infeudazione di Loano ad Oberto Doria.

perveniet rectum, nobile et gentile tenebo, et de eo faciam, et haeredes et successores mei ad quos illud pervenerit, facient fidelitatem vobis, et successoribus vestris, et ea servabo, et servabunt in omnibus, et per omnia vobis et ipsis nomine praenotato. Praedicta vero omnia vobis dicto Episcopo praefato nomine per me, et haeredes, et successores meos ad quos dictum feudum pertinuerit attendere et observare et complere promitto, alioquin poenam dupli de quantum (sic) contrafactum fuerit ratis manentibus promissione, et contractu, et omnibus supradictis vobis domino Episcopo stipulanti dare et solvere promitto, et reficere omnes expensas, et damnum et interesse quas et quod occasione praedicta feceritis, et incurreritis, seu sustinueritis nomine supradicto, obtinendo, vel succumbendo in judicio, vel extra, inde vobis vestro verbo simplici credendo sine juramento, et testium probatione, et qualibet alia probatione vobis dicto nomine restituere, resarcireque promitto sub obbligatione dicti feudi. Ad hoc actum et expressum et in pactum deductum inter nos Dominum Episcopum ex una parte, et dictum Dominum Obertum ex altera, quod si pro tempore quaestio aliqua mota fuerit de dicto censu novem librarum, quod tu Dominus Obertus, vel haeredes, et successores tui non tenearis, nec teneantur probare, quod solutio facta fuerit dicti census de temporibus seu de annis, qui elapsi tunc temporis erunt, nisi tantum de quinque proxime elapsis. Item quod omnia facta sint ad voluntatem et mandatum Domini Archiepiscopi, et Capituli Januensis, ita quod si Dominus Archiepiscopus, et Capitulus Januae praefata omnia confirmare noluerint, quod sint cassa et vacua, et nullius valoris, sicut erant ante donationem praedictam.

Ista sunt nomina hominum, quos dictus Dominus Episcopus dedit infra dictum feudum Oberto Auriae antedicto. In primis Jacobus Pinea, Carlettus de Costa, Salutius de Podio, Rubaldus de Gozo, Vivaldus de Bonsignore, Ricchierius de Picullo, Peverellus Taxus, Jacobus Riccius, Oddo de Costa, Rogerius Riccius.

Actum in Castro Petrae, praesentibus testibus Leone de Gavio

Marchione; Fratre Oddone Priore Sanctae Mariae de Ponte Albingae, Gulielmo Vigo, et Bartholomeo Vigo de Justenice.

Copia = Ego Gentilis Flacio Sacri Imperii Notarius rogatus hanc cartam scripsi.

DOCUMENTO III.

Carlo V investe Andrea Doria dei Feudi già posseduti dai Fieschi, e dei lor privilegii, compreso il dritto della zecca (1). Anno 1548.

CAROLUS V ECC.

Ad perpetuam rei memoriam recognoscimus pro nobis et nostris in Imperio successoribus Romanorum Imperatoribus et Regibus, ac notum facimus tenore praesentium universis, quod quum illustr. fideli sincere nobis dilecto Andreae ab Auria principi a Melphi Militi Ordinis Nostri Aurei velleris consiliario, et in mari mediterraneo Generali Capitaneo Nostro, omnia et singula Castra, loca, terras, feuda, bona et jura, quae quondam Comes Joannes Aloysius nec non Hyeronimus et alii fratres de Flisco tenebant et possidebant, sive ex successione quondam Comitis Synibaldi de Flisco, eorum patris, ac Hyeronimi ipsorum patrui ad eos devoluta sive alias quoquo modo acquisita ob eorum notoriam infidelitatem, proditionem, ribellionem, et lesae Majestatis crimen in Nos et S. R. Imperium propter occisum proditorie quondam Joannettinum ab Auria classis nostrae praefectum, et invasam per eos ipsam classem, nec non Cameram et Civitatem nostram Imperialem Genuam, in cujus criminis executione dictus quondam Joannes Aloysius de Flisco interiit nobis, et Imperiali fisco nostro devoluta praecedente justa declaratione et privatione nostra donaverimus. Reservatis tamen aliquot castris, locis, terris et juribus in eadem donatione nostra expressis, et hac insuper lege, ut ipse Illustr. Princeps eadem castra, loca, terras, feuda, bona et jura ei donata

(1) Vedi *Lunig*, *Codex Italiae Diplomaticus*. Vol. II, pag. 2355.

a nobis et successoribus nostris Rom. Imperatoribus et regibus et S. Rom. Imperio in feudum recognoscere fidelitatis juramentum praestare, et alia omnia facere debeat et teneatur, ad quae noster et S. R. Imperii vassallus de jure vel ex consuetudine tenetur, et aliis insuper conditionibus appositis. Quemadmodum haec omnia in literis declarationis, donationis et concessionis nostrae, latius continentur; cumque praefatus Illustr. Princeps et consiliarius noster Andreas ab Auria nobis in praesentiarum humiliter supplicaverit, ut ipsum ex praedictis castris, locis, terris, bonis et juribus ut supra donatis, signanter et seorsim de castris et terris Turigliae, Carreghae, Montisavantis, Calecis, Veppi, Cremontis, Grondonae, Crucis, Vallis Trebiae, Galbaniae, Varghi, Montis acuti, item de mero et mixto Imperio et jurisdictione plenaria castrorum et terrarum Marsolariae, Arpaxedis, Vivoloni, in eorum curiis, territoriis et districtibus cum omnibus et singulis ipsorum castrorum et terrarum hominibus, locis, territoriis, juribus et pertinentiis, redditibus, prerogativis, homagiis, pedagiis, datiis, emolumentis, aquarum decursibus, nemoribus, pascuis, venationibus, regalibus jurisdictionibus, mero et mixto Imperio; quemadmodum dicti Jo. Aloysius, Hyeronimus, et fratres de Flisco, eorumque praedecessores ea omnia, tempore commissi delicti tenuerunt et possederunt investire, atque regalia hujusmodi castrorum, terrarum et locorum benigne concedere auctoritate nostra imperiali dignaremur. Nos igitur cupientes pro solito instituto nostro, benemerentibus viris gratia et liberalitate nostra respondere ut dignis virtutum et obsequiorum suorum premiis invitati, alacrius et ferventius nobis et Sacro Imperio esse possint, et debeant fideles, animo deliberato, ex certa scientia, sano, et maturo procerum nostrorum et Imperii Sacri fidelium, accedente consilio, ac Imperiali auctoritate nostra, et de plenitudine potestatis, et alias, omni meliori modo, via, jure et forma, quibus validius et efficacius fieri potest ac debet, eumdem illustrem principem Andream ab Auria de praedictis castris et terris, cum omnibus et singulis eorundem castrorum et

terrarum omnium hominibus, locis, territoriis, juribus et pertinentiis redditibus, prerogativis, homagiis, pedagiis, datiis, emolumentis, aquarum decursibus, nemoribus, pascuis, venationibus, regalibus jurisdictionibus, meroque et mixto Imperio, quemadmodum dicti Comites de Flisco eorumque progenitores, olim ea omnia tenuerunt et possederunt, investivimus, et in feudum concessimus, ac tenore praesentium investimus et in feudum nobile antiquum avitum et paternum concedimus, quidquid in his de aequitate et gratia dare et concedere possumus et debemus, ita quod ipse illustris princeps Andreas ab Auria praedicta castra, terras, loca, feuda cum omnibus suis regalibus, praeminentiis, territoriis, jurisdictionibus, juribus, et pertinentiis, aliisque praemissis perpetuo in feudum a nobis et S. R. Imperio tenere et possidere ac de illis libere in beneficium filiorum praefati quondam Joannetini ab Auria, tam inter vivos quam in ultima voluntate disponere possit et valeat; hoc tamen servato ordine, quod Paganus et Carolus secundogeniti ipsius quondam Joannetini praeferantur Jo. Andreae de Auria eorum fratri primogenito, nisi forte ipse Illustr. princeps ab Auria aliter disponendum duxerit, cui ad hoc plenam facultatem tenore praesentium concedimus, impedimento et contradictione cessantibus quorumcumque, serveturque deinceps ordo primogeniturae filiorum masculorum legitime ab illo, in quem ipse princeps disposuerit, ex linea masculina descendentium. Praeterea transferimus et de novo damus et concedimus, auctoritate et scientia praedictis, ipsi illustri Andreae de Auria principi a Melphi omnia et singula regalia dictorum castrorum terrarum et locorum nec non privilegia, exemptiones, libertates, immunitates dignitates, praeminentias, jurisdictiones, facultates, et decreta dictis comitibus de Flisco, eorumque majoribus tam per nos, quam per divos Rom. Imperatores et Reges praedecessores nostros augustae memoriae data, concessa et indulta, et specialiter illa videlicet quod ab omnibus et singulis oneribus, quocumque nomine censeantur, impositis aut imponendis, realibus aut personalibus, francus,

immunis ac liber sit, salvo tamen et reservato, quod tam ipse quam homines dictorum castrorum, terrarum, locorum, et districtuum, ubi ad hoc requisiti fuerint, teneantur, guerram vivam facere nostris et Imperii rebellibus ac aliis, quibus nos et nostri successores, Imperatores et Reges Rom. bellum indiceremus, vel ab ipsis indictum haberemus, nec non homines nostros omni tempore intromittere et receptare ad faciendum dictis nostris et imperii rebellibus et hostibus ut supra, guerram vivam, et ad exercitus et expeditiones nostras, quando requisiti fuerint, teneantur venire, et omnia servitia nobis, et Imperio ex jure veteri et novo atque consuetudine Italiae praestare debita et consueta. Quodque idem Illustris princeps pro quibuscunque civilibus causis, solum coram nobis aut successoribus nostris conveniri, neque ad aliud tribunal seu forum invitus ullo modo trahi possit, quodque ipse, et semper antiquior, vel ille de familia qui juxta ordinationem ab ipso principe faciendam, vel alia ex lege primogenitorae in praenarratis feudis successerit, monetam nedum argenteam, sed et auream, atque aeream cudere seu cudi facere valeant, sintque sacri lateranensis palatii nostri comites, cum omnibus et singulis privilegiis honoribus et immunitatibus, quibus coeteri comites nostri palatini quomodolibet gaudent atque fruuntur, ac notarios, milites, et doctores creare, naturales, bastardos, ac spurios legitimare possint, et valeant. Quem etiam illustr. principem ejusque in dictis castris, locis, terris, bonis et juribus donatis successores omnes et singulos una cum eisdem castris, locis, terris territoriis et bonis, ac juribus antedictis in nostram et S. R. Imp. protectionem et salvaguardiam recipimus. Decernentes, et hoc Imperiali nostro statuentes edicto, quod ipse Illustris princeps Auria, haeredesque et successores sui, et ab illis descendentes praemissis et omnibus privilegiis, praerogativis, gratiis, honoribus et juribus ubicumque per S. R. Imperium tam in Germania, quam in Italia gaudere, ac libere uti et frui possint et valeant, quibus dicti comites de Flisco, eorumque progenitores usi et gavisi sunt, et alii sub nostra et S. R. Imperii protectione et salvaguardia

constituti gaudent et fruuntur, de jure vel consuetudine, omni impedimento et contradictione cessante, salvo semper nobis et successoribus nostris, ac Rom. Imperio jure directi dominii, et omnibus juribus et honoribus quae in feudis Domino superiori reservari debent, et consueverunt, et aliorum, quos praedictae rebellionis et lesae Majestatis delictum et nostra sententia non complectitur, jure salvo, atque hac insuper lege, quod ipsius principes haeredes qui ex sua dispositione vel alias, ex forma hujus nostrae investiturae in praedictis castris, terris, locis, et feudis successuri sunt, illa semper cum vacuerint, aut casus postulaverit a nobis aut successoribus nostris Rom. Imp. vel Regibus recognoscant, illorumque, prout juris est investituram accipiant, ac debitum homagii juramentum praestent, quemadmodum in praemissorum omnium per nos concessorum cognitionem honorabilis doctus noster et Imp. sacri fidelis dilectus, Joannes Maria de Auria Speronus, juris utriusque doctor, praefati illustris principis et consiliarii ac generalis capitanei nostri Andreae ab Auria procurator legitimus, nomine et in animam ipsius, pleno ad id mandato suffultus, coram nobis constitutus, solitum ac debitum homagii et fidelitatis, cum humillima reverentia in manibus nostris praestitit juramentum. Quod videlicet ex nunc in antea nobis nostrisque successoribus Rom. Imperatoribus et Regibus legitime intrantibus, ac S. Rom. Imperio velit et debeat esse fidelis, nostrumque et S. Imperii damnum avertere, bonum, honorem et utilitatem pro omni possibilitate procurare et promovere, quodque nunquam erit in consilio, in quo de periculo et damno nostro tractetur, et si quid tractari sciverit, nobis propalabit, ac omnia alia et singula faciet, quae nostri et Imp. sacri fideles vasalli de jure vel consuetudine facere debent et tenentur, dolo et fraude semotis. Proinde mandamus universis et singulis dictorum castrorum terrarum et locorum vasallis, officialibus, et subditis, quatenus praefatum Illust. Andream ab Auria Principem a Melphi ejusque haeredes et successores supradictos in eorum utiles Dominos agnoscant, recipiant et admittant, atque in omnibus et singulis tam judicialibus,

quam extra judicialibus, reverenter illis pareant, ac debitam fidelitatem et obedientiam, aliaque omnia praestent, quae dictis, quondam comitibus de Flisco facere et praestare consueverunt et ad quae fideles vasalli et subditi, eorum Domino utili de jure et consuetudine tenentur, non obstante vinculo subjectionis, quo dictis comitibus de Flisco adhuc superstitibus obnoxi esse dici possint. Nos enim eos omnes et singulos tam conjunctim quam separatim, ab omni vinculo subjectionis et fidelitatis absolvimus, et liberamus, et absolutos ac liberos esse decernimus et declaramus, scientia et auctoritate praedictis. Mandantes insuper universis et singulis Principibus tam ecclesiasticis quam saecularibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Nobilibus, militibus, clientibus, capitaneis, potestatibus, magistratibus, officialibus quibuscumque et coeteris nostris et S. Imp. vassallis, subditis et fidelibus cujuscumque dignitatis, praeminentiae, status, gradus, ordinis et conditionis existant quatenus Illustrem principem praefatum in hac nostra infeudatione, concessione et gratia, non impediant, nec perturbent, quinimo pro nostro et S. Imp. principe et vasallo habeant, teneant, reputent praetereaque tueantur, manuteneant, et defendant, et contrarium non faciant, nec fieri procurent, aut permittant quovis modo in quantum nostram et Imperii S. indignationem gravissimam, et poenam quinquaginta marcarum auri puri, pro una dimidia fisco nostro Imperiali, et pro altera dimidia, injuriam passi usibus irremissibiliter applicandam, toties, quoties contraventum fuerit, incurrere formident. Harum testimonio litterarum manu nostra subscriptarum, et sigilli nostri Caesarei appensione munitarum, dat. in civitate nostra Imperiali Augusta Vindel. die decima nona mensis junii An. Dom. millesimo quingentesimo quadragesimo octavo. Imperii nostri vigesimo octavo et Regnorum nostr. trigesimo tertio.

Sig. Carolus

Ad mandatum Caes. et Cathol. Majestatis proprium

Io. Bernburger

Vidit A. Perenot etc.

DOCUMENTO IV.

Istruzione del Sig. Principe Gio Andrea il Generalissimo al Sig. D. Carlo suo figlio mandato da S. E. alla corte di Madrid (12 Dicembre 1594) — Epilogo delle cose più notabili contenute in detta istruzione (1).

1. Risoluzione del Padre di mandare il figlio a trattare interessi in corte, benchè di tenera età sull' esempio, che in pari età ebb' egli tale incarico dal P.pe Andrea per interessi più gravi nel 1558.

2. Gli raccomanda la totale dipendenza dal parere di D. Gio. Indiaquez.

3. Dar conto a S. M. della sua armata con li modi di difenderla dalla nemica, ed offendere questa.

4. Attesa la poca salute del padre supplica S. M. di provvedere in altra persona al carico dell' armata, oppure di nominare altri in di lui luogo per quel caso, che non possa egli navigare, e quando provvedesse egli in altri il carico, di graziar lui e suoi figli di quel soldo solito a quelli, che l' hanno servito in quella forma, che ha fatto egli 46 anni continui, fra i quali 36 in carica.

5. Procurare, che S. M. passi in testa del figlio l' assicato delle galere del padre.

6. Far intendere a S. M. il poco profitto ricavato dal padre nella carica di G.mo a confronto di quello riceveva prima, le molte occasioni, che se gli sono accresciute per spender più, e la poca ricompensa avuta in tutto questo tempo.

7. A D. Garzia de Toledo quando lasciò il carico del mare abbenchè non avesse servito, che solo tre anni, e non avesse fatto viaggi dispendiosi, S. M. fece dare a Napoli sc. 65 m. ajuto

(1) Questo, ed i documenti che seguono estraggo dall' Archivio del Sig. Principe Doria Pamphili in Genova, e debbo alla bontà dell' E. S. il permesso di copiarli; e molte gentilezze, onde facilitarmi in tal lavoro, mi usò il Sig. Aurelio Rossi Procuratore del Sig. Principe prelodato.

di costa; sc. 4 m. vitalizi, con la facoltà di passarne 2 mila in un suo erede, od in una commenda.

8. Procurare che in caso sia provvisto in altra carica di mare passi S. M. il solito assegnamento a quelli, che hanno servito presso la persona del padre, e particolarmente Leonardo Spinola e Ambrogio Doria, quale assegnamento consiste in dar loro in reddito vitalizio la metà del soldo.

9. Dar ad intendere, che se il padre avrà a continuare nel carico ha bisogno di sollievo, e che Leonardo Spinola trovandosi stanco del navigare, e spendere del proprio senza l'aiuto di verun assegnamento sarà costretto a ritirarsi; a suo esempio farà lo stesso Orazio Lercaro, e che poi è giusto fare a loro qualche assegnamento, e che finalmente al Padre abbisogna qualche buon ajuto di costa in rifacimento dei danni patiti e spese fatte.

10. Procurare al Marchese suo fratello il pagamento del suo soldo della squadra di quattr' anni, e l' ordine di lasciarla per la sua poca salute e fermarsi a casa.

11. Dire a D. Gio. Indiaquez, ed al Conte di Castel Rodrigo, che se in caso non potesse il padre per la sua poca salute uscire all' armata, si ordinasse a lui che la consegnasse a D. Pietro De Toledo contro cui non credo, che si abbia a mettere il dovuto risentimento per il mal termine dal medesimo a lui usato, si risolverà egli di non partirsi di casa in veruna forma, perchè si vedesse che buon conto darebbe D. Pietro dell' armata.

12. Proporre in corte il progetto di due assegnamenti senza toccare la reale azienda, cioè:

Per il figlio la grazia di pagare gli adohi di Tursi alla tassa antica, e per il padre il privilegio di potere spendere nei regni e stati di S. M. la moneta d' oro e d' argento, che fa egli, e farà battere nei suoi feudi di giusto peso e lega.

13. Procurare che in caso di ottenere la licenza domandata, dal Padre passi nel Marchese la piazza di Consigliere Collaterale, ch'egli tiene, purchè ne prenda il soldo senz' obbligo d'assentarsi.

DOCUMENTO V.

Relazione sulle Zecche dei Doria spedita il 14 giugno 1755 al Sig. Conte Beltrame Cristiani.

Il Principe Gio. Andrea Primo faceva battere nei suoi feudi monete d' oro e d' argento di giusto peso e lega conforme si trova enunziato dalla istruzione che a 12 dicembre 1594 diede al Sig. D. Carlo suo figlio mandato alla corte di Madrid coll' incombenza di proporre in corte per l' E. S. il privilegio di poter spendere dette monete nei regni e stati di S. M.

In fatti nell' anno 1606 fu coniata nella zecca di Loano una partita di soldini 16197 dal Zecchiere di S. E. Filippo Isolabona, coll' argento ch' esso ridusse alla bontà di 11, 10 consegnatogli della bontà di 12 da Antonio Borghino che a questo segno aveva raffinato l' argento in lire? di diverse qualità, le quali gli eran state date da Gio. Antonio Queirolo di lui guardaroba (1).

Convien dire, che detta zecca abbia lavorato sino all'anno 1640 in cui la S.ª Principessa D.ª Polissena ordinò, che la medesima zecca non tirasse più avanti come da avviso per di lei comando dato da Cesare Pansa all' allora Comm. di Loano Ventrino Massa con di lui lettera de' 31 maggio; e li arnesi di detta zecca esistenti entro un piccolo forziere della casa abitativa di Gio. Tommaso Rossi in cui si conservavano, si trasportarono poi nella residenza del Commissario, come dall' Inventario fattosene a 8 luglio 1641 in atti del notaio Pier Francesco Galea.

Stette in ozio detta zecca sino all' anno 1664 nel quale a 27 marzo fu affittata da Giorgio Rollero come Procuratore della S.ª Principessa Donna Violante ad Onorato Blevet di Nizza per anni 4 prossimi, e per l'annua pigione di pezzi 1000 da 8; e col patto fra gli altri di fabbricarvi doppie di peso e bontà come quelli di Milano, scuti d' argento di bontà e peso come quelli di Genova.

(1) Come a carte 121 del libro, luogo dei conti 1605 concernente gli argenti.

Nel 1668 gli fu prorogato detto affitto per anni tre, e terminato non proseguì più la zecca a lavorare; solo che nell'anno 1672 essendosi pubblicata in Genova la grida proibitiva dei reali e piastrini a cagione d'esser scarsi, la quale conturbò molto i Loanesi, quel Commissario Carlo Domenico Mantiler Aicardi con sua lettera de' 25 febbraio riferì a S. E. che Monsieur Solinhac con l'occasione della monete nuove, goderebbe volentieri la grazia dell'E. S. di rimetter la zecca, però di monete migliori eziandio delle correnti, e lo supplica di degnarsi a dargli su questo proposito ciò che stimerà meglio; ma non si trova che detta lettera abbia avuto risposta. L'anno 1665 fu formata altra zecca nel Castello di Torriglia da Franco Moretti a sue spese, d'ordine della prefata S.ª Principessa Doria Violante, e sotto li 3 settembre della medesima gli fu conceduta la facoltà di stamparvi ogni sorta di monete tanto d'oro come d'argento in conformità dei privilegi dell'Imperator Carlo V confermati nel 1641 da Ferdinando III, e con l'obbligo di prenderla in affitto per cinque anni prossimi, e per l'annua pigione di P.i 1500 da 8 reali correnti.

L'anno 1667 a 23 maggio è stato da S. E. annullato detto affitto e conceduto a Cristoforo Aicolser per tre anni e mezzo, e per detta annua pigione, dopo quale tempo detta zecca non ha più tirato avanti.

Si tralascia di far menzione di altre zecche erette da particolari negli anni 1668 e 1669 in Lacchio, Montebruno, S. Stefano, Carrega e Rovegno, Garbagna e Grondona ove si sono stampate unicamente monete per Levante. Quali zecche non hanno avuto ulterior proseguimento.

DOCUMENTO VI.

Capitoli dell'affitto della Zecca di Loano fatto da Giorgio Bollero Procuratore della Sig. Principessa D. Violante a' 27 Marzo 1664 in Genova.

Havendo Giorgio Bollero Proc.re dell'Ecc.ma Sig.ra Principessa D.ª Violante Lomellini D'Oria Baila, Tutrice, e Curatrice dell'Ecc.mo

Sig.r Pren.e Gio. Andrea suo figlio Infante, fatto locatione della Zecca di Loano al Sig.r Honorato Bleuet di Nizza presente, et accettante a nome da dichiarare, in soddisfatione di S. E. per anni quattro prossimi a venire, da cominciare dopo tre mesi dal dì d'oggi in appresso, o prima se si darà principio alla fabbrica per quelli modi e forme e prezzo come si dichiarerà in appresso.

E prima si obbliga il detto Sig. Honorato di pagare per l'affitto di detta Zecca, che si farà nel castello di Loano pezzi mille reali da otto per ciascheduno anno, riuscendo la fabbrica da farsi con la commodità dell' acqua, e quando non riuscisse la commodità dell' acqua il detto affitto sarà solo a ragione di Lire quattromila ogn' anno da pagarsi o in un modo o in l' altro dí quattro in quattro mesi anticipatamente, con promessa di detto Sig. Bleuet di farla guardare dal fuoco.

2.° Si fabricherà in detta Zecca doppie di peso e bontà come quelle d' Italia, Ducatoni di peso e bontà come quelli di Milano, scuti d'argento di bontà e peso come quelli di Genova, et ancora da' cinque soldi di Francia dell' impronto, et armi di detto Ecc.mo Sig. Pren.e Doria, e detti da cinque soldi doveranno esser di bontà di dieci in undeci,

3.° Che sia a carico di detto Sig. Bleuet, et a sue spese di farsi le commodità, che sono necessarie per accomodare in detto Castello la Zecca, conduttione d' acqua, et ogn' altra cosa, fuori che se al presente vi fosse bisogno di fare accomodare li balconi e porte, che sono in detto Castello, e questi si doveranno accomodare per parte di S, E.

4.° Che per l'osservanza di questo contratto, si obbligherà anco sotto questi capitoli il Sig. Andrea Hugues, quale s' intenderà disobbligato sempre, quando il detto Sig. Honorato Bleuet haverà dato principio alla suddetta zecca, altrimente seguendosi si pattuisce per pena, che detto Sig. Andrea Hugues pagherà subito per detti tre mesi in Loano pezzi cinquecento da otto reali al Proc.re di S. E. che così.

5.° Che si debbano di tanto in tanto far li saggi delle monete, in suddetta Zecca, acciò si veda, se le monete sono della bontà, e peso pattuito, et a quest' effetto di comun consenso si deputa, et elegge in Loano il Sig. Giacomo Andrea Aicardi, il quale con la sua solita diligenza farà quel tanto, è necessario farsi, per l' osservanza del pattuito, de' quali capitoli si faranno due copie, che saranno firmate da ambe parti. Per fede etc.

DOCUMENTO VII.

Promessa delli Fermieri della Zecca di Loano ad Andrea Hugues. — 1667 addì 16 Maggio. Loano.

Noi sottoscritti promettiamo al Sig. Andrea Hugues di darli tutte le settimane per pessie mille realli da 8 in tanti ottavetti di bontà di sette dinari di fino, e queli li pagherà a ragione di franchi vinti, soldi cinque moneta di Francia il marco, che così è stato convenutto, e li argenti che detto Hugues provvederà per detta somma si valuteranno a franchi vintisette e mezzo il marco mentre che sijno reali da otto, e questo durerà tanto che si fabbricherà di detta bontà, per fede.

Honorato Blaueto approvo quanto sopra.

Pietro Lombard affermo quanto sopra.

Jean Solinhu affirme se que dessus.

Io Andrea Hugues assetante mentre abino detti Zeghieri la facoltà de ponterne fabbricare per loro conto et se l'amico mio vorà continuare a prenderle al suddetto presio.

DOCUMENTO VIII.

Permissione data dalla Sig. Principessa D. Violante ad Onorato Blauet Fermiero della Zecca di Loano di potere per il tempo, che dura il suo affitto fare in essa battere e coniare monete dette ottavetti, purchè questi non siano minori di bontà intrinseca di carati 8 argento fino per ogni libbra.

Donna Violante Lomellina Doria Principessa di Melfi Contessa di Loano etc.

Concediamo, in virtù di questa facoltà ad Honorato Blauet Fermiero, ossia locatore della nostra Zecca di Loano di potere in essa far battere, e coniare monete chiamate Ottavetti, cioè con l'impronto della nostra effigie, e nome da una parte, e tre aquile e motto da dichiararsi dall'altra; et altri ottavetti dell'effigie, e nome del Prencipe nostro figlio da una parte, e dall'altra le sue armi, e motto pure da dichiararsi, o altra parte delle nostre armi, che negl'uni e negl'altri ottavetti sarà stimato a proposito; con dichiaratione, che dette due sorti, o sia qualità di ottavetti non siano meno di bontà intrinseca di otto onze d'argento fino per ogni libbra; quali ottavetti intendiamo non si debbano spendere se non nell'Imperio del Turco; e duri questa nostra permissione per il solo tempo che ha da durare la locatione, ossia affitto per il detto Blauet della sopra detta Zecca. In fede etc. Dato in Genova li 4 Agosto 1665.

DOCUMENTO IX.

Ordine dato dalla Sig. Principessa D. Violante alli Zecchieri di Loano li 7 Gennaio 1666 di battere in ottavetti pezzi 6000 da 8 reali per conto di essa.

Havendo noi da Don Gio. Batta Sommonigo fatto consignare ad Andrea Hugues pezzi 6000 da 8 reali da negotiarli a nome, e per conto nostro in ottavetti di quelli si fabbrica hoggidì in codesta

zecca con gl' impronti del Prencipe e M.ro quello di essi che detto Hugues stimerà più a proposito al negozio; vogliamo perciò che voi siate tenuto a far prontamente e senza contradizione alcuna ogni volta che ne sarete per conto nostro richiesti, coniar di detti ottavetti, eziandio che anticipatamente si trovassero in essa zecca argenti di chicche sia persona, niuna esclusa, perchè per esser negozio, che noi facciamo fare, a noi appartenente, intendiamo esser ad ognuno nella battuta de' nostri argenti preferti, e così doverà da voi eseguirsi con la dovuta pontualità. Dal quale Hugues con prontezza vi saranno pagate le manifatture a ragguaglio che ve le paga il Sig. Eugenio Durazzo, che sappiamo essere otto e mezzo per cento; altresì vi provvederà il medemo Hugues del rame o sia veglione necessario per la liga di dette monete. Intendiamo che detti ottavetti siano di otto di fino. Dio vi guardi. Genova 7 Gennaro 1666.

DOCUMENTO X.

Permissione ad Onorato Blauet Fermiero della Zecca di Loano di fabbricare ottavetti di otto in sette. — 1666 a' 17 di Dicembre.

Potrà Honorato Blauet nella nostra Zecca di Loano fabbricar la moneta, chiamata comunemente ottavetti di perfettione d' otto in sette e non altrimente con l' impronto da una parte d' un Busto di Donna abbigliata, attorno il quale sarà questa inscrittione: *Gratior in pulchro Virtus.* Dall' altra parte potrà porre tre Gigli in questa positura (.˙.) sopra de' quali sarà una corona Ducale o Principale co' suoi ornamenti, purchè non siano gigli. Attorno a detto impronto, e corona sarà il motto, *Sanctae sit Triadi Laus.* Concedendoli, come a nostro Zecchiere tanto, e non più in virtù di questa nostra poliza, che sarà sottoscritta di nostra mano hoggi giorno, et anno soprascritto. Aggiungendo, che questa concessione duri a nostro beneplacito, e possa in luogo del Busto di Donna porre quello di un Maschio pur abbigliato, col medesimo motto.

DOCUMENTO X. bis

Contratto fra li fermieri della Zecca di Loano e Francesco Moretti il dì 17 Febbraro 1665.

Havendo il Sig. Francesco Moretti concertato di far fabbricare monete che si chiamano da cinque soldi in Loano nella nuova Zecca con il Sig. Honorato Blauet e Compagni, ch'hanno la Zecca in detto luogo con però sempre licenza dell' Ecc.ma Sig.ra Principessa Lomelina Doria per tutta quella quantità che si fabbricherà in detta Zecca dal primo di Marzo prossimo in appresso e durerà per tutto il tempo che durerà detta loro locatione con sua Eccellenza, che è sino a 27 giugnio 1668, e che non sij meno di pezze mille reali da otto di dette monete al giorno, qual concerto è seguito per mezzo del Sig. Giorgio Bollero.

Sarà obligato detto Sig. Honorato Blauet e compagni dal detto dì primo marzo in appresso, e durante detta locatione di non fabbricare dette monete solo quelle, che dal detto Sig. Moretti li è state ordinate e concertate et inviato l' argento per tal effetto, e mancando di provvedere argenti detto Sig. Moretti per detta fabbrica cade in pena di pezze mille reali da otto da applicarsi a detto Blauet e compagni, a' quali sarà lecito di retenerseli all'ultima messione, che le fusse fatta da detto Sig. Moretti oltre che di poi il negotio resterà finito a segno, che ogni una delle parti potrà negotiare liberamente a sua posta, salvo però se lo fusse per legitimo impedimento del mare, o altro che in tal caso non s' intenda esser incorso in detta pena, massime che po' star il tempo cattivo di non poter passare Vascelli da Genova a Loano di portar argenti.

Che detti Signori Blauet e Compagni siano tenuti et obbligati a fare esse monete di bontà d' onze otto di fino per ogni libbra

con la riserva di mezzo dinaro, o al più fino a un dinaro per ogni libbra, e ch' ogni dodeci monete siano di un pezzo da otto reali in circa pur che non sij d'avantaggio che d'ogni groppo che farà il Sig. Giacomo Andrea Aicardi di monete suddette numero sei mila cinquecento per ogni sacchetto, o sive groppo ne doverà prender una per tenerla per cautione della bontà, quali saranno contramarcati della marca S.

Che detto Sig. Moretti sij tenuto provvedere oltre l' argento del rame, che è necessario per la liga, e se il detto Sig. Blauet e Compagni contraverranno al patuito sopra, incorrino anche loro in pena di pezze mille reali da otto, d' applicarsi a pro' del detto Sig. Moretti; il tutto si consegnerà e riceverà in Zecca a peso per peso e per l'osservatione di quanto sopra obbligano vicendevolmente loro persone e beni presenti e futuri sotto ipoteca etc. renonciando etc. e questa, et altra simile sarà affermata di loro propria mano alla presenza del mediatore Sig. Giorgio Bollero, e de' Sig. Giacomo Andrea Aicardo, e Nicolò Patrone testimoni chiamati.

Che detto Sig. Moretti resta tenuto et obbligato verso detto *Sig.* Honorato Blauet e compagni pagare dieci per cento per la suddetta fabbrica di monete, et per tutto quello e quanto possano pretendere per detta fabrica quali dieci per cento sarà lecito a' detti Sig. Blauet e Compagni ritenerseli dalli stessi effetti e monete che fabbricano; solo se in occasione che manderà detto Sig. Moretti a levare le dette monete le sarà provvisto delli dieci per cento con li medesimi vasselli in tanta buona moneta corrente di Genova e mediante la missione di detta moneta tralascieranno la retentione sudetta e per ogni libbre cento fra argento e rame della suddetta bontà d' otto fino sarà obbligato il suddetto Moretti pagare e far pagare al detto Sig. Blauet e compagni lire trecento novanta otto e soldi otto, e denari sei moneta di Genova come sopra, havendo valutato l' argento fino lire quattro, soldi disinove l' ónza, et il rame soldi quatordeci la libbra, e quando l' argento alle consegne valesse più o meno delle dette lire quattro soldi disinove l' onza,

le dette parti debbano l' uno e l' altro star alla refatione salvo errore che possi pregiudicare alli dieci per cento.

Io Francesco Moretti prometto, et affermo quanto sopra mano propria.

Io Honorato Blanetto e Compagni affermo e prometto quanto sopra mano propria.

Io Giorgio Bollero sono stato mediatore, e presente a quanto sopra, et ho visto firmare li detti contraenti per loro proprie mani, et io mano propria.

Io Giacom' Andrea Aicardi sono stato testimonio a quanto sopra.

Io Nicolò Patrone sono stato testimonio a quanto sopra.

Dichiariamo noi soprascritti, che li dieci per cento sopra dichiarati si riducono a otto e meso per cento da pagarsi prontamente. In tutte omes. e circa il saggio faranno a calcolo, le monete, calcolati li reali di bontà di undeci e denari doi con tenerne uno per cassietta acciò facendo il saggio delli ottavetti in Genova e trovandosi di bontà d' onze otto, se a caso mancassero qualche cosa si possa vedere se depende dalla bontà delle pezze da otto fondute che fossero di meno bontà d' undeci e doi.

DOCUMENTO XI.

Lettera del Commissario di Loano Pietro Battista Arduini al Sig. Prencipe D' Oria.

Ecc.^{mo} Sig.^{r} mio Sig.^{re} Padrone mio Col.^{mo}

Per non mancare a quella diligenza che devo, e che V. E. m' incarica con la sua hieri solamente ricevuta, ho subito chiamato Aicardi come pratichissimo di simili affari, e con esso mi son portato in zecha per havere più certa la distintione d' ottavetti battuti, che V. E. desidera. Qui solo trovai li libri della seconda lavoratione, e di essa ne ricevera V. E. il conto qui acluso ca-

vato ad litteram. Quelli della prima battuta sono in Nizza appresso Blanet, sì che di questa non si può così distintamente mandare per hora. Bensì per eseguire alla meglio i comandi di V. E. ho fatto fare dal Sig. Aicardi un succinto di tutte le partite per sue mani passate dal principio sin' alla fine della Zecha, e questo pure qui acluso l' invio; Potrà da Esso V. E. vedere che la lavoratione ha cominciato a 16 febraro 1665 et ha finito a 2 aprile 1669; il suddetto Aicardi è il più informato e pratico di questi successi, perchè per sue mani sono passati tutti li affari e la maggior parte d' argenti. Esso mi dice per cose quasi certificate, che tutte le lavorationi dal principio sin' alla fine della Zecha arriveranno a 750 in 800 mila pezzi da otto reali de' quali come V. E. vedrà dal suo conto egli ne è stato l' amministratore per 500 mila in circa. Se V. E. desidera per maggiore sua soddisfattione manderò subito l' istessi libri che delle 2e lavorationi qui si ritrovano; e per quelli delle prime farò scrivere a Blanet che senza dilatione li mandi, e basta che V. E. mi dia un minimo cenno della sua volontà perchè da me sarà sempre essequita con quella maggior prontezza e riverenza che devo, et attendendo i suoi ordini le faccio umilissima riverenza; Loano li 13 Gennaro 1670.

Di V. E.

Devotissimo et Humilissimo Servitore

PIETRO B.a ARD.i

DOCUMENTO XII.

Permissione data dalla Sig. Principessa D. Violante a Francesco Moretti di battere ogni sorta di monete nella zecca da esso Moretti formata a sue spese nel castello di Torriglia. — 1665 — 3 Settembre in Genova.

Avendo Francesco Moretti formato nel castello di Torriglia a sue spese d' ordine e permissione dell' Ill.ma Sig. Principessa Lòmellini Doria una zecca, la med. Ecc.ma Sig. Principessa concede

al suddetto Francesco Moretti facoltà di stampare in essa zecca ogni sorta di monete tanto d' oro come d' argento in conformità in tutto e per tutto alli privilegi concessi dalla gloriosa memoria dell' Imp. Carlo V, e confermati ultimamente da Ferdinando III nell' anno 1641, dove si legge le seguenti parole: *Approbamus et confirmamus facultatem, potestatem, et auctoritatem officinam monetariam fabbricandi, et constituendi, monetam auream argenteam et aeream cujuscumque generis sortis et valoris cudendi.*

Dippiù si compiace permettere allo stesso Moretti la stampa di monete per levante in qualità di mercanzia, ed ornamenti, con condizioni però, che la stampa non imiti intieramente quella d' altri Principi, ma che vi sia variazione tanto nelle lettere quanto nell' armi.

La S.ª Principessa sarà tenuta di fare convogliare:

Gli argenti che entrano in Torriglia, come anco le monete che di là partiranno sino a confini dei suoi stati solamente a suo rischio e spese.

Che durante la presente locazione non possa S. E. fare aprire nè permettere altra zecca in detto loco di Torriglia, nè altra parte di Montagna per essere così convenuti d' accordo. Parimente promette la medesima Principessa di non permettere nè concedere licenza a qualsisia altra sua zecca fatta e da farsi di fabbricare monete con altro impronto, che quello del proprio nome, e l'armi dell' Ecc.^{mo} Sig. Principe Gio. Andrea.

All' incontro detto Francesco Moretti promette e si obbliga in ogni miglior forma di prendere loro detta zecca ad affitto per anni cinque prossimi venturi, per pagare ogni anno durante la locatione pezze 1500 da 8 reali correnti, di tre in tre mesi anticipate la rata, quale doverà principiare a 1.° Dicembre p. v. per dover terminare la locatione all' ultimo Novembre 1670 concedendogli per intervallo di tempo dal giorno d' oggi sino a detto termine del 1.° Dicembre per la dimora fatta senza lavoro, con spesa di mantenimento, ed operai.

Con dichiarazione, per patto espresso, che Dio guardi, di peste, guerra, forza dei Principi, e che in Levante fossero bandite o rigettate le monete stampate nella detta zecca, per tali accidenti non s' intenda detto Moretti essere obbligato al mantenimento di detto affitto, ma con l' anteriore notizia di due mesi anticipati doverà essere terminata la locatione, ed obbligata la Sig. Principessa a rescindere il contratto, ed annullare ogni obbligo del med. Moretti concedendogli in tal caso facoltà di vendere o trasportare gli utensili della medesima zecca, come ad esso parerà meglio; promettendo per l' osservanza e manutenzione di quanto resta nelle parti espresso, sua persona, e beni presenti, e futuri.

Dichiarando, che venendo il caso di suddetti accidenti debbano allungarsi il termine suddetto di mesi due a mesi tre, acciò S. E. possa prendersene giustificazione.

F. Viol. Lomellina Doria

Io Francesco Moretti mi obbligo a quanto di sopra.

DOCUMENTO XIII.

Impronta da tenersi nelle monete battute in Torriglia.

In ordine alla concessione dell' Eccellentissima Signora Principessa Doria fatta a Francesco Moretti sotto li tre del corrente mese della Zecca di Torriglia dichiara S. Eccellenza di permettere a detto Moretti lo stampo delle monete per levante con titolo di mercanzie ed ornamenti con l' impronto, e nome del Signor Principe suo figlio con l' impresa di due fiori ed un' aquila, dichiarando inoltre, che la prima lettera del nome di detto Signor Principe sia un G gifrato un poco distante dall' I.

Inoltre altra dell' impronto di S. E. con queste parole Don: Vi: Lo. Prin. S. Ved. Do.

Genova li 19 settembre 1665.

Io Fr. Moretti prometto d' osservare q. detto sopra.

E questa permissione S. E. intende seguire, solo per il termine di mesi otto cioè per tutto maggio 1666.

Detto

MORETTI

NOTA

Il P. M. Rossi è stato dal P. Noceto a consultare la battuta degli ottavetti, che debbono coniarsi nelle Zecche di Torriglia e Loano, e fu detto P. Noceto di senso che ci volesse mutatione negl' impronti delle armi di altri Principi, e che non vi fosse inganno nella bontà intrinseca.

Per quelli di Torriglia si è aggiunto di fare tre punte di alobarde col motto *Simul. tutantur. et. ornant.*

Per quelli di Loano tre gigli, col motto *Sanctae Sit Triadi Laus.*

DOCUMENTO XIV.

Descrizione delle Monete delle quali si permette il conio in Torriglia (1).

Le monete permesse nella zecca di Torriglia sono l' infrascritte.

Una sorte con l' impronto e nome del Sig. Principe da una parte, e l'arme D'Oria e Landi, ossia Aquila Imperiale con l'arme Landi, o pure con l' impresa dei due fiori ed un'aquila dall'altra. Attorno alla qual impresa di fiori ed aquile sianvi queste parole : *Dominus virtus mea, et salus mea.* Avvertendo che il *G* che va per prima lettera del nome del Sig. Principe sia fatto in modo di gifra e distinto dall' S.

L' altra con l' impronta della detta Principessa e nome espresso, con questi caratteri *Don. Vi: Lo: Princi: s. ved. Do.* da una parte e la medesima impresa dei due fiori, ed aquila e parole soprascritte.

(1) Questa descrizione è alquanto diversa dalla precedente, le riporto quindi ambedue. Questi, e gli altri documenti sulle Zecche esistono nell' Archivio del Sig. Principe Doria in Genova, come già avvertii.

DOCUMENTO XV.

Lettera per la Zecca di Torriglia.

Vi si rimandano gli otto sacchetti sigillati nella medesima maniera, con che gli avete mandati, essendosi convenuto col S. Paris Tasca che vi si cambi l' impronta dell' armi la quale debba essere conforme totalmente al disegno che ne vedrete qui incluso. Il motto che accompagnerà la detta arma sarà questo *simul tutantur et ornant.* Quello che doverà accompagnare l' effigie della virtù che anderà impressa nell' altra parte della moneta sarà: *Pulchra virtutis imago.*

Riformate che saranno nella detta maniera, ce le rimanderete quà in palazzo, perchè vogliam assicurarci che in ciaschedun degli ottavetti sia stata eseguita nostra mente.

Avvertirete però, che non intendiamo, che con questo restino diminuite di peso. Le quali cose tutte farete intendere a Gio. *Paolo* Guano, ed all' intagliatore e Dio vi guardi. Genova 16 marzo 1667.

Ci occorre soggiungervi che procuriate, che le due code del corpo, ch' entra nell' arma siano più distese o vogliamo dire unite e l' una più vicino all' altra, e che i detti corpi si facciano più grossi che sarà possibile, cioè comporterà lo scudetto dentro il quale vanno; in somma che sieno totalmente simili al disegno che se ne manda.

D.ª Viol. Lom. Doria

DOCUMENTO XVI.

Nota della quantità degli ottavetti di bontà di sette di fino condotti fuori della zecca di Torriglia dal mese di Ottobre 1667 in quà.

Primamente alli	8	del detto mese ottobre in peso . .	L. 200
»	18	dello stesso	» 200
»	20	»	» 200
»	25	»	» 350
»	28	»	» 260
»	2	Novembre	» 200
»	11	»	» 200
»	1	Dicembre	» 200
»	4	»	» 100
»	14	»	» 100
»	1	Febbraio 1668	» 400
»	14	» a bontà di sei . . .	» 50
»	20	» a bontà di sette . .	» 200
»	21	» a bontà di sei . . .	» 200
»	25	» a bontà di sette . .	» 300
»	29	» » . . .	» 150
»	delli 13 e 16 aprile di bontà di 6 . .		» 500
»	li 27, bontà di 6		» 200
»	li 2 giugno, bontà di 6.		» 250
»	li 6 giugno dell' istessa bontà di 6 . .		» 200
	1668 16 *Agosto*		
»	Porto di ottavetti		» 300
»	a 18 della bontà di 6		» 100
»	a 26 bontà di sette		» 200
»	a 29		» 200
	A riportarsi		5260

	Riporto	526
»	a 5 Settembre di sei	» 300
»	a 8 » di sette	» 200
»	a 16 » di sei	» 400
»	a 16 » di otto	» 300
»	a 28 di 8	» 800
»	a detto della bontà di 5	» 200
»	a 18 Ottobre di 5	» 150
»	a 19 di 5	» 300
		N. 7910

DOCUMENTO XVII.

Permissione data dalla Signora Principessa D. Violante a Giuseppe Vike di costrurre una Zecca nel luogo di Rovegno. — 1668 li 20 Dicembre in Genova.

L' Eccellentissima Principessa D. Violante Lomellina Doria concede licenza e dà facoltà a Giuseppe Vike di poter costrurre una Zecca nel luogo di Rovegno, per servizio della quale gli concede la casa che vi ha la Principal Camera, che serve per granaro; e se detto Vike haverà bisogno d' altra casa, la prenderà a pigione per suo conto, et sue proprie spese, servendosi dell' acqua del molino, senza distoglierla dal medesimo, per una Ruota, e se potrà aggiongerne per uso della lavoratione della Zecca, con fare pure a sue spese quelle fabriche, che fussero necessarie, per fabbricare ottavetti della bontà, e forma, che S. E. ha concesso all' altre Zecche di Loano e Torriglia, e che se fusse per concedere in l' avenire, et in conformità delle mostre che si faranno prima di battere; con la pigione di pezzi duemila da 8. R. da B. 96 l' uno, per due anni di certo da cominciare il giorno della prima battuta, et un' altro anno ad elezione del S. Giuseppe, quale ha-

verà obbligo di sborsare per l' osservanza di quanto sopra pezzi mille simili, dopo giorni dieci, e se da S. E. sarà firmato il presente albarano, a mani dell' Ill.ma S. Maddalena Lomellina, e serviranno a conto dell' affitto del primo anno, e scusati, haverà detto Vike obbligo di pagare mille pezzi simili di sei in sei mesi anticipati in pace e senza alcuna contradizione.

Patto che finita detta locazione, le fabriche che averà fatte detto Giuseppe esclusi li mobili, et utensili, restino alla Principal Camera di S. E., e che detto Vike non possa pretendere cosa alcuna, solo se di nuovo prendesse detta Zecca in affitto per goderli.

Patto, che non si possa in detta Zecca fabricare ottavetti, e monete solo di quelle qualità saranno concesse alle dette Zecche, così della bontà sotto pena della confiscatione di quelle, che si trovasse havere contravenuto, e per convincere tale transgressione basti ogni ragionevole inditio, e prova.

Patto, che non si possa sciogliere detta locatione, solo in caso di Peste, guerra, e forza di Principi, o che in Levante fossero bandite, o rigettate le monete stampate in detta Zecca, purchè non succeda per difetto dell' istesse monete, in tal caso non si intenda resti obbligato il Vike lavorare. E per corroborare li detti contratti, saranno della presente scrittura firmate due copie, l' una da S. E. e l' altra dal suddetto locatore da conservarsi appresso l' una parte e l' altra.

Patto che durante detta ferma non possa S. E. formare in detta giurisdizione altra Zecca.

GIUSEPPE VIKE.

Si permetterà che si stampino nella Zecca di Rovegno l' incluse monete con questo però, che nello scudetto dell' uomo armato in luogo vi si metta un' aquila e che sia alquanto più grande quell' aquila ch' è sopra il leone rampante. E notino che si permette il leone non come insegna determinata di principe alcuno, ma come trascendentale ed universale adoperato da infinite famiglie massima-

mente aggiungendoci il nome del Signor Principe ed il motto diverso dalla moneta d' Olanda; che di questa ne sia inferiore la bontà di quelle s' averanno a battere in detta Zecca (Vedi Tav. IV, num. 4).

Attorno al Leone — *Vicit Leo de tribu Iuda spes mea.*

Attorno alla figura del Principe — *Jo. Andreas Doria Landi Princ.* an. 1670.

Che si specifici la bontà o in latino od in turco.

DOCUMENTO XVIII.

Lettera di Giorgio Della Cella, Commissario di Torriglia sulle Zecche di quella giurisdizione.

SIGNORE,

La Contadoria di V. E. con lettera del 4 corrente mi ha comandato d' ordine dell' E. V. di dover riferirle tutto ciò, che negli atti di questa Curia vi sia in materia delle Zecche, che altra volta erano in questa giurisdizione.

Ho in esecuzione dei benignissimi ordini dell' E. V. fatta perquisizione nelle filze sì civili, che criminali del 1666 in 1673 tempo in cui furono qui dette Zecche, e sebben non mi sono fidato dell' indice, ma ho ripassate dette filze ed atto per atto, non ho ritrovato altro, che due inventarii concernenti dette Zecche, uno cioè di quella di Lacchio, ed altro di questo Castello.

Quello della Zecca di Lacchio, che si ritrova nella filza criminale del 1669 in 1671 n. 11, fu fatto li 11 ottobre 1669 d' ordine di V. E., per quanto si asserisce nel titolo di detto inventario, e contiene alcuni mobili ed utensili per le Zecche, li più principali consistono in due torchi di bronzo, rami, mantici ed altri attrezzi per le Zecche, ed altri.

Detti mobili furono lasciati appresso il fu Cap. Paolo Guano che promise custodirli, e darne conto, nè si vede qual conto nè qual fine abbia avuto detta roba.

Quello poi della Zecca che fu eretta in questo Castello fu pure fatto, per quanto si asserisce nel titolo di detto inventario, d' ordine di V. E. li 24 febbraio 1670.

Contiene quantità di attrezzi concernenti alle Zecche ed altri mobili, i più principali consistono in tre torchi di bronzo, in rami, tre mantici di vacchetta, dodici strapunte, dodici coperte, una cassa di biancheria. Le coperte e strapunte, e biancheria erano appresso del fu Cap. Gio. Revaletto Guano, il resto non si spiega appo di chi restasse, solo che poi li 24 settembre 1670 si spiega sotto detto inventario, che d' ordine, ed alla presenza di V. E. furono riposti gli utensili di ferro, bronzo, ed altri mobili più abili a batter monete in una stanza col fine di metterli in luogo sicuro, che non fossero maneggiati da alcuno, ed alla presenza di V. E. ed altre persone fu serrata detta stanza, e poi col solito sigillo dell' E. V. sigillata in cinque luoghi con cera rossa, e la chiave di detta stanza fu consegnata al S. Girolamo Contardi, che si obbligò di consegnarla quando ed a chi gli fosse stato d' ordine dell' E. V. ordinato.

Non si vede poi che sia eseguito altro, nè come sieno stati levati i mobili a risalva di quanto ho umiliato all'E. V. con lettera dei 25 del passato settembre ritrovasi nel filo civile del 1671 in 1673 n. 146 e 147, ove fu ordinato il rilascio di detti mobili al fu Cap. Gio. Revaletto a risalva del torchio di bronzo in cui la Camera di V. E. conseguì pagamento con che dovesse pagare alla fu Illustrissima Signora Maddalena Lomellina ava materna di V. E. pezzi 250, ma in atti, non si vede che sieno stati, nè come sieno levati detti mobili, nè dal Castello, nè dalla Zecca di Lacchio.

Questo è quanto per ora ho da umiliare all' E. V., il che fo ora per non dar maggior ritardo a rispondere, non mancherò però di proseguire le diligenze, e se accaderà di ritrovare di più, che

sia degno della notizia di V. E. lo umilierò alla medesima, prontamente.

Per la Zecca di Montebruno non ho veduto cosa alcuna, solo che avendo prima d' ora letto il processo criminale, che fu fatto contro il fu Gio. Giorgio Avanzino, so che consta da detto processo, che furono ritrovati alcuni attrezzi nella casa dei molini di Montebruno concernenti a quelle Zecche, ma consistono in poco.

Ho restituito a M. Maddalena moglie di Cap. Marc' Antonio la polizza che mi fu con lettera dei 4 corrente trasmessa concernenti i mobili della Zecca di questo Castello, e le ho dato quanto mi fu dalla Contadoria ordinato intorno alle pretensioni, che la avea rappresentata all' E. V. per il torchio di bronzo, ch' era in questo Castello, ed all' E. V. con umilissimo ossequio fo profonda riverenza.

Di V. E. Torriglia 23 ottobre 1729.

Umilissimo Servitore
GIORGIO DELLA CELLA.

DOCUMENTO XIX.

Grida della Serenissima Repubblica di Genova che proibisce gli ottavetti o luigini, 18 luglio 1667. (Estratto dalla Biblioteca della R. Università di Genova).

Duce, Governatori, e Procuratori della Serenissima Repubblica di Genova.

Essendo venuto a nostra notizia, che da qualche tempo in qua sia stata in più luoghi battuta ed improntata una certa qualità di moneta chiamata con nome di Luigino, o sia ottavetti, la quale non ostante li ordini, e proibitioni che vi son in contrario, vien occultamente introdotta, e contrattata nel Dominio di questa Serenissima Repubblica sotto pretesto di portarla, e negotiarla, come mercantia in qualsivoglia parte del mondo, e constandoci che si-

mili monete non solo sono bassissime di lega, ma che di più, parte di esse mentiscono nell'impronto, non portando in fronte la vera insegna, e nome abbastanza chiaro del Padrone della Zecca, in cui vengono coniate; onde considerando noi i gravi pregiudizii, che ne possono risultare al pubblico commercio, quando con provigione adeguata non s'impedisca la fabbrica, contrattazione, et introdutione anco per via di transito di simile moneta falsa, et adulterata come tale dalle Leggi dannata;

Abbiamo perciò senza pregiudicio delli ordini, e gride, che ci sono anco rispetto alli casi, e delinquenze già seguite, proibito, siccome per mezzo della presente pubblica grida da pubblicarsi nella presente città, e dominio tutto della Serenissima Repubblica, Regno di Corsica, et isole adiacenti, proibiamo tutte quelle monete, sinora battute e stampate, e che si batteranno e stamperanno per l'avvenire, sotto nome di Luigini, ossia ottavetti, o altro nome, le quali fossero della qualità di sopra espressa, e di minor bontà di 11 oncie d'argento fino per ogni libbra, e giontamente non avessero il nome ed insegna del Padrone della Zecca, in cui fossero state improntate.

Inoltre proibiamo ad ogni e qualsivoglia persona di che stato, grado, e conditione si sia non solo suddita di questa Serenissima Repubblica, ma anco abitante, o in qualunque modo dimorante nel stato di essa, niuna esclusa, che non ardisca, nè presuma sotto qualsivoglia pretesto, o colore per sè, nè per mezzo d'altri diretta, nè indirettamente battere, fabbricare, improntare delle suddette qualità di monete, come sopra proibite, chiamate Luigini, ossia ottavetti, o con altro nome, come sopra, nè farne fabbricare, improntare o batterne da altri, nè provvedere a verun, che ne fabbricasse di abitazione, casa, o Zecca, e molto meno d'argento, metallo, materiali instrumenti, nè di persona atta a tale esercizio, nè prestarle aiuto, o favore, nè meno col consiglio sotto le pene contenute nel II libro de' nostri Statuti Criminali capo 31, sotto la rubrica *De Monetis*, e sue aggiontioni, dichiarationi, e leggi.

Di più ordiniamo, et espressamente comandiamo ad ogni, e qualsivoglia persona di che stato, grado, e conditione si sia, niuna esclusa, che non ardisca nè presuma per sè, nè per interposta persona spendere, vendere, comprare, pagare, sborsare, dare, ricevere, accettare maneggiare, contrattare, ovvero tenere appresso di sè in verun luogo alcuna qualità delle suddette monete, nè anco in poca quantità, nè quelle transitare per il stato di questa Serenissima Repubblica, nè portarne, o mandarne altrove come sopra, nè partecipare in simili negozii, nè cooperare col consiglio od aiuto a che altri ne introduchino, contrattino, negotiino, portino, o mandino nelle suddette parti, o altrove, sotto le pene comminate e prescritte dal suddetto statuto *De Monetis* come sopra.

Ordiniamo e comandiamo ancora, che non sia lecito a verun Capitano, Patrone de' Vascelli o comandante in essi, marinari, nè altri imbarcare, nè permettere, che sotto alcun pretesto, o colore s' imbarchi sopra de' loro Vascelli della suddetta qualità di monete sotto le medesime pene comminate da detto statuto *De Monetis* come sopra, nelle quali incorrano li trasgressori, et ognuno di essi oltre la perdita, e confiscazione de' Vascelli sopra de' quali fossero ritrovate simili monete, e si presumerà, che sieno state imbarcate a loro notitia, quando non provino il contrario.

Nelle medesime pene incorrino li mulattieri, et ogni altra persona, che portasse, o appresso di cui fosse ritrovato portarsi monete della suddetta qualità, le quali da essi fossero state introdotte nel stato della Serenissima Repubblica, benchè chiuse, e sigillate o rinserrate in casse, corbe, sacchi, o cosa simile contro di essi si presumerà parimente il dolo quando non provino il contrario.

Doveranno tutti li Giusdicenti Uffiziali, Ministri e Consoli per la Serenissima Repubblica usare tutte le dovute diligenze per chiarire chi contravvenisse gli ordini suddetti, et ogniuno di essi, e ritrovando di detta qualità di monete ritenerle appresso di sè facendone far le denoncie, formandone i processi, quali doveranno transmetter poi al Prestantissimo Magistrato delle monete. Et a suddetti Giusdi-

centi Uffiziali e Consoli si concede il terzo di tutte le confiscazioni di dette monete, che per loro mezzo si prendessero e delle condanne, che perciò si facessero, e riscuotessero, et un altro terzo alli ministri, o altri per mezzo de' quali si chiarissero le transgressioni li quali volendo saranno tenuti secreti, e l'altra terza parte spetti alla camera nostra.

Et acciò quanto sopra pervenghi a notitia di tutti, e niuno possa pretenderne ignoranza, abbiamo ordinato se ne facci la presente pubblica grida da pubblicarsi nella presente Città, e Dominio tutto della Serenissima Repubblica, nel Regno di Corsica, e Isole Adiacenti.

Avverta dunque ognuno a non contravenire poichè i delinquenti saranno irremissibilmente castigati.

Dato nel nostro Real Palazzo li 18 luglio 1667.

In Canc.ª del M. Orazio Dulmeta Canc. e Seg., 1667 a dì 19 luglio.

Si è pubblicata la presente Grida in Piazza di Banchi e luoghi soliti della Città, per me Giacomo Ventura Cintraço pubblico.

Io suddetto GIACOMO

Si è pubblicato anco nel Borgo di Bisagno, e nel Borgo di San Lazaro per me Giacomo Ventura Cintraco publico.

Io detto GIACOMO.

DOCUMENTO XX.

Notizia sulla battitura dei Luigini letta al Magistrato delle Monete della Repubblica genovese il 29 settembre 1667.

» Cominciò il spacchio di Luigini in Levante l'anno 1660, et i primi, che vi furon portati, cioè a Smirne erano battuti nelle Zecche di Francia, e di Turino in bontà di undeci. Tre anni incirca camminò il negotio senz' alteratione, ma svegliatisi alcuni spiriti francesi, ottennero licenza di farne della bontà di 8 dal principe d' Orange, et ne andò di questi, partite considerabili a Smirne.

Ne fu dalla Nazione Inglese fatto il saggio, et havendoli ritrovati con un terzo di lega, ne fecero doglianza alla Porta, e questa se ne alterò con l'Ambasciatore di Francia, dal quale furono mandati ordini a tutti i Consoli di bandire, perseguitare, e confiscare tal sorta di moneta, e l'introdottori, e poco appresso il medesimo bando fece pubblicare il Re di Francia a Marsiglia, et altre città marittime, e ciò sul fondamento, che la moneta sia inalterabile, e finalmente, che non fusse cosa giusta, che sotto buona fede si esitassero li luigini di bontà di 8, come quelli di bontà di 11 gradi. Piacque però tanto questa spetie di monete ai Turchi, che purchè fussero ben fatte, tonde, vaghe, di bel taglio, e vistose, nient' altro miravano, e così i Capitani Francesi hanno seguitato a portarne in Levante, anche di più bassa liga di bontà di 8, introducendoli però nascostamente, e senza saputa dei Consoli di notte tempo, ovvero a pochi per volta, secondo torna loro pro rata della congiontura.

Nell' anno 1663 salve, poi sé ne cominciò a battere a Tassarolo, et essendone andata qualche somma a Smirne in mano di un tal Valentino Berti, questi nel volerne fare un certo pagamento fu scoperto, e spiato alla giustizia, che accorse subito al luogo, ne arrestò, e confiscò per pezze 2000 in circa, et se il medesimo Berti non era lesto a scappare, la faceva male, serva però, che erano assai malfatti.

Dopo se ne sono cominciati a fare per quanto ho inteso a Loano, et altri feudi in bontà di 7 e 8 assai vaghi, e ben fatti, e di questi in Livorno i Capitani francesi ne pigliano somme grosse a cambio marittimo per conto di certi negozianti armeni di Smirne due de' quali da tre mesi in quà sono falliti con mezzo milione di debito, e ciò comunemente si stima, che proceda, perchè pagavano le mercanzie, che compravano con i Luigini più 15 in 20 per 100 di quello vagliono.

Dopo la suddetta confiscatione al Berti, non ostante i nuovi rigorosi bandi non sono seguiti in Levante in tre anni altri casi che li seguenti:

A Smirne ad un tal Bajardo sopracarico di una polacca spedita da Livorno dai Signori Grandi, e Misturo, ne furono intercette nella stessa casa ove habitava, dicono per pezze dieci in dodeci mila di quei di Torriglia . . . (corroso) . . . . ricuperatione, la quale non sò certo se sia seguita.

In Costantinopoli sono stati impiccati due Armeni ai quali ne trovarono alcuni grezi (sic) in bontà di sei.

In Smirne ad un tale Capitano Grimanol han fatto pagare pezzi cinque mila di pena, che dicono avaria, per havergliene trovato di bontà di sette, non si sa poi ove siano stati battuti.

In Cipri son seguite diverse altre simili avarie, e bisogna pregare Iddio, che non siano scoperti.

In Tripoli quel Bassà ne scoperse, e ne bollò in casse per pezze quattro in cinque milia pure di Torriglia, che vi portò un tal Canova per conto di Grandi e Misturo, ma il medesimo Bassà si è contentato di restituirli, purchè se li mostri il testimoniale, che sono ritornati a Livorno, e dopo ha bandito l'esito di tal sorta di moneta tanto di 8, che di 11 come si vede nel suo bando.

In Smirne, Cipro, e Costantinopoli quelli di 11 si possono libere introdurre, e molti dicono essere indulgente anche di dieci.

La stampa gradita è quella di Massa, e di Francia con tre gigli nel scudo, l'altre stampe sono più dure a digerire; et se ne comprano mercantie, si scapita in queste, più di quello si guadagna nella moneta.

(Estratta da copia sincrona esistente nella Biblioteca della R. Università di Genova).

DOCUMENTO XXI.

Testamentum Illustrissimi Principis Andreae Doria 1558. 20 Augusti per Johannem Jacobum Cibo Peyranum Not. — *(Estratto dal Regio Archivio dei Notai (di Genova)* (1).

In nomine Domini. Amen.

Illustrissimus et Excellentissimus D. D. Andreas Doria Amelfi Princeps, et in mari mediterraneo Cesareae Catoliceaeque Majestatis Praefectus Generalis, ac sacri aurei velleris miles etc. Sanus Dei gratia mente, loquela, corpore, visu, et intellectu, et in sua bona ac sana existens memoria, cupiens, quandiu corporis vires suppetunt mentemque ratio regit, de se bonisque suis disponere et ordinare cum languor ipse saepe adeo rationem obnubilet, ut nedum fortunarum suarum, verum etiam et sui ipsius ipsa languoris vehementia mortales obliri cogat, inevitabileque conditionis humanae debitum pervenire quod adeo certum est, ut ipso nihil certius cum tamen illius hora incertissima sit, ideo per praesens suum nuncupativum testamentum sine scriptis de se bonisque suis disposuit et ordinavit ut infra.

In primis namque, quando eum mori contigerit animam suam commendavit Altissimo Creatori Patri Filio et Spiritui Sancto totique coelesti curiae.

Cadaver vero suum sepeliri jussit et mandavit in Ecclesia Sancti Matthaei Januae in sepulchro mandato suae Ex.^{tiae} constructo et aedificato in dicta Ecclesia. Et quia pompa funeris, et impensa potius ad solamen viventium, quam ad salutem animarum defunctorum pertinet, ideo voluit, iussit, et mandavit ipse Illustrissimus Testator eius cadaver absque aliqua pompa vel funerali impensa efferri, sed ipsum tantummodo quatuor presbiteris Sancti Matthaei Capellanis ipsius Ill.^{mi} et Ex.^{mi} Testatoris mercedem habentibus ex locis em-

(1) Vedi Sigonii, opera vol. III, pag. 1260.

ptis et ordinatis per ipsum Illustrissimum Testatorem associari, quibus solvi voluit ratione elemosinae quantum infrascriptis suis fideicomissariis, et executoribus visum fuerit.

Item legavit hospitali Pammatoni Januae solidos quinque ianuinorum.

Interrogatus a me Notario infrascripto an velit aliquid relinquere spectato offitio suffragij pauperum Genuae. Respondit quod non etc.

Item, cum semper ipse Ill.mus et Ex.mus D. Testator unice dilexerit, et diligat tamquam filios Ill.mum D. Johannem Andream Doria ipsius Ill.mi et Ecc.mi Testatoris locumtenentem et Illustrissimum Dominum Paganum Doria filios q. Recollendae memoriae Ill.mi Domini Johannetini Doria, ideo dicto Ill.mo D. Johanni Andreae eius locumtenenti legavit et legat omnes et singulas eius triremes quas nunc habet et habebit instructas cum omnibus apparatibus, armamentis, bellicis instrumentis, rebus, ac hominibus ad ipsum Ill.mum et Excellentissimum Testatorem spectantibus et pertinentibus, quem etiam et eiusdem Ill.mi D. Jo: Andreae successores et haeredes hortatur, et paterna monitione admonet, ut toto tempore eorum vitae debeant Catholico ac Serenissimo Hispaniarum, et utriusque Siciliae Regi etc. et eius descendentibus fideliter et diligenter inservire, et operam suam strenue pro-ut sperat firmiterque credit futurum fore, tam in rebus maritimis, quam in aliis in quibus suae Majestati usui esse poterunt, navare, et quatenus dictus Ill.mus D. Johannes Andreas sine masculis decederet de legitimo matrimonio natis seu nasciturls vult, quod eidem Ill.mo D. Jo: Andreae in dictis triremibus cum omnibus praedictis succedat dictus Ill.mus D. Paganus vel eius filij masculi legitimi et naturales, qui teneantur eo casu filiabus dicti Ill.mi D. Jo: Andreae solvere, pro earum dotibus, illud quod infrascriptis suis fideicomissariis, si vivent, alias duobus magis propinquis visum fuerit, habita ratione temporis facultatum, et dignitatis ipsorum fratrum, et filiarum. Et si dicti Ill.mi D. Jo: Andreas et Paganus sine masculis legitimis et naturalibus decederent, tunc filia maior ipsius Ill.mi D. Jo: Andreae debeat contrahere matrimonium cum uno ex nobilibus de Auria, non autem ex aggregatis, seu

ascriptis in dictam familiam et dictae triremes per eum gubernentur et ad filios masculos legitimos et naturales ipsius natos ex dicto matrimonio spectent, et hoc idem fiat si decederet dictus Ill.mus D. Paganus sine masculis legitimis, et naturalibus, ut supra, quia voluit ipse Ill.mus Testator quod collocetur in matrimonium filia maior dicti Ill.mi D. Pagani uni ex nobilibus de Auria non aggregatis aut ascriptis ut supra, et triremes ad eius filios masculos legitimos et naturales natos ex eodem matrimonio, ut supra dictum est, spectent et pertineant.

Item legavit dicto Ill.mo D. Jo: Andreae feudum terras jurisdictiones et loca totius regni Neapolis cum omnibus suis redditibus, homagiis, emolumentis, commodis, utilitatibus, et honoribus.

Item dicto Ill.mo D. Jo: Andreae legavit et legat offitium Protonotariatus Neapolis ipsius Ill.mi testatoris cum omnibus eius utilitatibus, honoribus, praeminentijs, et commodis ipsi spectantibus, ratione dicti offitij.

Item legavit dicto Ill.mo D. Pagano feuda, terras et iurisdictiones cum omnibus eorum juribus, commodis, emolumentis et pertinentijs quae per ipsum Ill.mum et Exc.mum D. Testatorem possidentur ex feudis, terris, et jurisdictionibus, quondam Comitum De Flisco et Suae Excellentiae data et assignata ac datas et assignatas per Caesaream Majestatem ob damna passa per Suam Excellentiam ab illis De Flisco, facto, culpa, et dolo ipsorum, et rogat infrascriptos fideicommissarios, et curatores dicti Ill.mi D. Pagani, ut velint curare et operam dare, ut dictus Ill.mus D. Paganus instituetur, et nuncupetur Marchio, et ita supplicat Caesaream Majestatem ut velit titulum Marchionis ipsi Ill.mo D. Pagano tribuere.

Item legavit eidem Ill.mo D. Pagano omnia, loca, pagas, et proventus locorum comperarum Sancti Georgij spectantia et spectantes ipsi Ill.mo et Exc.mo D. Testatori, et etiam loca viginti, libras triginta-tres, soldos sex, et denarios octo sibi spectantia, ut asserit ut sub columna ipsius in Cartulario P. L. continentur, cui pro veritate relatio habeatur, ac etiam omnes pecunias et credita existentia et existentes

in dictis comperis et libris et Cartularijs illarum et ad ipsum Ill.mum et Exc.mum Testatorem spectantes et spectantia cum illis obligationibus pro ut sub dictis lôcis continetur.

Item dicit et declarat, quod alias mutuavit M. D. Adamo Centuriono loca mille quinquaginta comperarum Sancti Georgij, quae exinde ipsi M. Adamo cesserat infra solutionem eius, quod erat creditor ipsius Ill.mi D. Testatoris.

Item dicit et declarat, qualiter annis praeteritis concessit cuidam Clarae filiae (1) ..... quod in eius vita possit habere proventus locorum septuaginta comperarum Sancti Georgij, ideo dicit, et declarat, quod etiam dicta loca spectent dicto Ill.mo D. Pagano, et ita ipsi legavit cum suo tamen onere.

Item legavit domum suam sitam Genuae in platea nobilium Doria ac domum, cum utraque villa Fassoli, cum omnibus suis juribus et pertinentiis, ac etiam omnia arnensia domus ipsius testatoris dictis Ill.mo D. Jo: Andreae ac Ill.mo D. Pagano pro dimidia.

Item legavit ipsi Ill.mo D. Pagano in eius vita tantum, illam summam pecuniarum, quae singulo anno solet percipi ex dicto offitio protonotariatus Neapolis, ita quod praephatus Ill.mus D. Jo: Andreas teneatur dictam summam pecuniarum durante vita ipsius Ill.mi D. Jo: Andreae dicto Ill.mo D. Pagano solvere, et dictum legatum ulterius non se extendat, nisi utroque vivente.

Item legavit scuta tercentum filiae q: D. Bartholomei Doria ad eius maritare, et ita gravat eius infrascriptum haeredem, ut eidem mulieri dicta scuta tercentum ad suum maritare solvat.

Item quia super Suae Excellentiae dictum fuit adesse filiam naturalem dicti q: Ill.mi D. Johannettini, ideo gravat eius infrascriptum haeredem ut velit eam maritare, et ipsi dotes solvere, ut ipsi haeredi visum fuerit.

Item revocavit omnia legata relicta hucusque, et facta D. Placidiae filiae q. Recollendae memoriae praephati Ill.mi D. Johannetini Doria et sorori dictorum Ill.mi D. Jo: Andreae et Ill.mi D. Pagani, et eidem

(1) Cancellato.

Placidiae et seu Mag.co Nicolao Spinulae viro dictae D. Placidiae legavit et legat summam scutorum quindecim millium pro dotibus et patrimonio dictae D. Placidiae quae sint perinde, ac si a patre dictae D. Placidiae fuissent dotes ipsae promissae et constitutae.

Item legavit, quod fiat solutio eius Creditoribus de eo quod vere et juste omnibus et singulis debetur, et si erit controversia, an aliquis aliquid iniuste petat, praephatus Magnificus Dominus Adam Centurionus et praephatus Magnificus Dominus Nicolaus Spinula debeant videre, an sit juste debitum, vel ne, et secundum eorum iudicium fiat solutio.

Item gravat eius haeredem, ut solvat praephato Magnifico D. Nicolao Spinulae totum creditum ipsius Magnifici Domini Nicolai respectu exbursationis factae et faciendae per ipsum tam occasione triremium quam pro ipso Ill.mo et Exc.mo D. Testatore cum omni interesse, de quo credito et interesse stari voluit libris ipsius Magnifici D. Nicolai.

Item declarat habuisse scuta mille a q. Magnifico D. Christophoro Pallavicino, sed quia ipse Ill.mus D. Testator alias commisit curam cuiusdam galeoni dicto Mag.co D. Cristophoro, cum quo factae fuerunt predae de quibus ipse Ill.mus D. Testator habere debebat tertiam partem; ideo dicit quod cum ipse numquam habuerit suam portionem, quod facto calculo, et computo erit potius creditor, quam in aliquo debitor haeredum dicti quondam magnifici D. Christophori.

Item dicit et declarat quod intellexit qualiter haeredes quondam Magnifici D. Erasmi Doria protendunt se creditores ipsius Ill.mi D. Testatoris. Ideo dicit et declarat quod dictus Mag.s D. Erasmus habuit tot perlas ab ipso Ill.mo D. Testatore pro scutis noningentis usque in mille ducentum, ut eas venderet; sed ipse de illis disposuit ut sibi placuit, ac etiam exegit dictus D. Erasmus tam in Francia quam in Hispanijs stipendia seu pagas ipsius Ill.mi Testatoris, unde factis computis et calculis erunt haeredes ipsius Magnifici D. Erasmi potius debitores quam creditores suae Excellentiae de magna pecuniarum summa.

Item dicit ed declarat sicut ipse mutuo habuit scuta mille a Magnifico Domino Capitaneo Vesconte Cigala.

Item legavit D. Coelestino Doria, Magistro Nicolao.... et D. Antonio.... antiquis servitoribus suae Excellentiae libras mille januinorum et ita gravat dictum Ill.^{mum} D. Paganum, ad quem feudum iurisdictionis Lodani spectat, ut singulo anno solvat ipsis Domino Coelestino, Nicolao, et Antonio dictas libras mille. Videlicet unicuique ipsorum tertiam partem in eorum vita.

Item quia ut ipse Ill.^{mus} Testator asseruit habet quoddam computum currens cum nobilibus Francisco Lomellino, et fratribus ideo voluit omnia revideri per dictos M. D. Adam Centurionum et Nicolaum Spinulam q. M.^{i} D. Lucae, et quidquid per ipsos iudicatum fuerit deberi dictis fratribus id ipsis fratribus, solvatur.

Reliquorum vero omnium et singulorum bonorum mobilium, et immobilium, jurium, rationum, et actionum ipsius Illustrissimi Testatoris, et seu ad ipsum quomodolibet spectantium, et pertinentium nunc et in futurum, et etiam eorum quae spectarent ad haeredem per suam Excellentiam nominandum, haeredem suum universalem instituit et esse voluit ac ore proprio nominavit dictum Ill.^{mum} D. Johannem Andream. Cui quandocumque sine filijs legitimis decedenti substituit dictum Ill.^{mum} D. Paganum eius fratrem. Et quia cognoscit dictum Ill.^{mum} D. Johannem Andream jam virtutibus et prudentia virili praeditum, et ornatum, ita ut alieno regimine non indigeat cum sit iam ipse aptus et idoneus alios regere et gubernare ideo non vult quod sit sub cura alicuius curatoris. Et quia praephatus M. D. Adam Centurionus avus maternus dicti Ill.^{mi} D. Jo: Andreae multis est negotiis impeditus, et occupatus, et habet filium, et ex filio nepotes quibus aequum est ipsum consulere; ideo ne ipsum M. D. Adam aliis curis oneret, hortatur tamen dictum Ill.^{mum} D. Jo: Andream ut in his quae consideranda et consulenda, ipsi videbuntur, debeat consulere dictum M. D. Nicolaum Spinulam maritum dictae D. Placidiae quem scit, et experientia cognovit sincere et perfecte diligere et summopere peramare ipsum Illustrissimum D. Johannem Andream.

Fideicommissarios autem et executores praesentis sui testamenti et contentorum in eo constituit et esse voluit Ill.mum D. Marcum Antonium Doria, Electum Principem Melfitensem, dictos Magnificos D. Adam Centurionum et Nicolaum Spinulam cum omnimoda potestate et baylia exequendi et executioni mandandi omnia et singula in praesenti testamento contenta, et cum tota illa potestate, et baylia quae huiusmodi fideicommissarijs, et executoribus tam de jure quam ex forma Statutorum Januae dari, tribui, et concedi potest. Tutores autem, et pro tempore curatores dicti M. D. Pagani constituit et esse voluit dictos Ill.mum D. Marcum Antonium ac dictum Ill.mum D. Johannem Andream, ac dictos M. D. Adam Centurionum et Nicolaum Spinulam cum tota illa potestate et baylia quae huiusmodi tutoribus, et pro tempore curatoribus, tam de jure, quam ex forma Statutorum Januae dari, tribui, et concedi potest, ita tamen quod tres ex eis omnia facere possint, reliqui absentia seu defectu in aliquo non obstante.

Et hoc est etc.

Cassans etc.

De quibus omnibus etc.

Per me Johannem Jacobum Cibo Peyranum Notarium etc.

Actum extra muros Januae in villa Fassoli in palatio praephati Ill.mi Testatoris videlicet in una ex cameris inferioribus, anno Dominicae Nativitatis Millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo, inditione decima quinta secundum Januae cursum die sabbati vigesima augusti in vesperis. Praesentibus Jeronimo Cibo Peyrano, Francho Bado de Finario, Augustino Cibo Peyrano, ac Paulo Baptista Mochonexij Notariis publicis Januensibus, nec non et Sebastiano Cibo Peyrano q. Baptistae Januense testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis.

Testatum, et receptum per me Johannem Jacobum Cibo Peyranum notarium publicum Januensem.

Codicilli aggiunti dal Testatore ed estratti dall'Archivio stesso.

I.

In nomine Domini. Amen.

Cum deambulatoria sit mens hominis usque ad mortem idcirco praephatus Ill.^{mus} et Exc.^{mus} D. D. Andreas Doria Amelfi princeps etc. Sciens se suum condidisse testamentum receptum et publicatum per me notarium infrascriptum anno et die quibus supra, et de quo et contentis in eo fatetur habuisse, et habere plenam noticiam certamque scientiam. Et volens codicillari, et dicto suo testamento aliquid addere, ideo sanus Dei Gratia mente, loquela, corpore, visu et intellectu, et in sua bona, ac sana existens memoria codicillando disposuit in omnibus ut infra.

Videlicet quia ipse Ill.^{mus} codicillans reliquit Ill.^{mo} Comiti D. Philippino Doria q: alterius Ill.^{mi} Philippini usum domus ipsius Ill.^{mi} Codicillantis sitae Januae in contrata, sive platea nobilium De Auria ipsi Ill.^{mo} Codicillanti ab Ill.^{ma} Republica genuense donatae et hoc per annos quindecim proxime venturos secuturos post tempus ipsi Ill.^{mo} D. Philippino jam annis praeteritis concessum per praephatum Ill.^{mum} Principem ad fruendum et utendum dicta domo. Ipsamque domum cum suis juribus et pertinentibus quoad proprietatem spectare voluit, et pertinere Illustribus D. Jo: Andreae, et Pagano fratribus Doria q. Ill.^{mi} D. Johannetini et eorum filijs masculis legitimis et naturalibus, et altero ipsorum Ill.^{mi} D. Jo: Andreae et Pagani decedente sine filijs masculis legitimis et naturalibus natis seu nascituris de legitimo matrimonio filij masculi legitimi et naturales ex altero ipsorum nati in totum succedant. Ipsis vero illustribus D. Jo: Andreae et Pagano sine filijs masculis legitimis ut supra decedentibus, quod Deus nolit, vel quandocumque eorum linea masculina legitima et naturali ut supra deficiente, succedere voluit ipse Ill.^{mus} Codicillans in proprietate dictae domus praephatum

Ill.^{mum} Comitem Philippum Doria si viveret, si vero non viveret filios masculos legitimos et naturales, ac de legitimo matrimonio natos ipsius Ill.^{mi} D. Philippini.

Ipso vero Ill.^{mo} D. Philippino sine masculis legitimis, ut supra dictum est decedente, vel deficiente quandocumque eius linea masculina legitima et naturali ordinavit ipse Ill.^{mus} Codicillans quod in dicta domo cum suis juribus et pertinentiis succedant et ad dictam domum admittantur filiae feminae legitimae et naturales ipsorum Ill.^{mi} D. Jo: Andreae et Pagani vel alterius ipsorum, quae cum aliquo de familia Doria ex veteribus et non ascriptis in dictam familiam matrimonium contraxerit, et successive descendentes masculi dictae talis filiae seu filiarum, quae contraxerint ut supra, et quatenus omnes extra familiam Doria se nuberent vel etiam nuptae in dicta familia ut supra deficeret earum linea masculina legitima ut supra, voluit, et ordinavit, ipse Ill.^{mus} Codicillans dictam domum pervenire debere in familiam Nobilium de Auria, quae familia et seu illi quatuor, qui annuatim deputantur per dictam familiam debeant dictam domum locare et pensiones annuatim erogare in rebus necessariis pro usu, commodo, et utilitate Ecclesiae Sancti Matthaei Januae, prohibens in quocumque casu, et quocumque tempore, alienationem ac permutationem ipsius domus, etiam si praetium seu processus ipsius domus succedere deberet in locum dictae domus sub vinculis praedictis.

In reliquis dictum suum testamentum, et contenta in eo affirmavit in omnibus et per omnia, pro ut in eo continetur. De quibus omnibus etc. Per me dictum Jo: Jac: Cibo Notarium.

Actum extra muros Januae in villa Fassoli, in palatio praephati Ill.^{mi} principis videlicet in una ex dictis cameris inferioribus anno Dominicae Nativitatis Millesimo quingentesimo quinquagesimo nono, indictione prima, secundum Januae cursum die Mercurij octava februarij in hora ave mariae de sero vel circa, accensis ibi quinque luminibus praesentibus Sp: Ju: utr: Doct: D. David de Promontorio et Joanne Bapta Pensa Ju: utr: Doct: Baptista Deponte draperio q:...

Augustino Cibo, et Paulo Baptista Mochonexi Notarijs ac Baptista Zenogio filio Matthei Januen. testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis.

Receptum et publicatum per me Jo: Jac: Cibo Not.[m]

II.

In nomine Domini. Amen.

Cum varia mutabilisque sit voluntas hominis usque ad mortem; idcirco praephatus Ill.[mus] et Exc.[mus] D. Andreas Doria Amelfi princeps etc. Sanus Dei gratia mente loquela visu et intellectu et in sua bona, ac sana existens memoria, licet nunc aliquantulum adversa valetudine corporea gravetur, sciens se condidisse suprascriptum suum testamentum, et codicillos receptum, et receptos per me notarium infrascriptum annis et diebus in eis respective contentis, et de quibus et contentis in eis respective fatetur habuisse et habere plenam noticiam certamque scientiam, et volens codicillari ac aliqua immutare et revocare ideo, revocando in primis et annullando dictum suprascriptum Codicillum per suam Excellentiam factum, ut supra et omnia in eo contenta codicillando ordinavit voluit et disposuit in omnibus ut infra.

Videlicet quod Ill.[mus] Comes D. Philippinus De Auria quondam alterius Ill.[mi] Philippini habeat usum et gauditam domus ipsius Ill.[mi] Codicillantis sitae Genuae in contrata sive platea nobilium De Auria suae Excellentiae ab Exc.[ma] Republica Genuense donatae et hoc scilicet per annos duodecim proxime venturos incipiendos post finitum tempus ipsi Ill.[mo] D. Philippino jam annis praeteritis concessum per suam Excellentiam ad fruendum et utendum dicta domo et hoc absque aliqua pensione solvenda per ipsum Ill.[mum] D. Philippinum, quibus annis duodecim finitis ipsa domus revertatur et ex nunc ipse Illustrissimus Codicillans ipsam reverti voluit ad dictos Ill.[es] D. Joannem Andream, et Paganum Doria filios praephati Ill.[mi]

Joannettini, ac eorum filios masculos legitimos et naturales et quatenus alter ex ipsis sine masculis decederet, alter vel eius filij masculi legitimi et naturales ut supra succedant in totum in dicta domo; et deficiente quandocumque, quod Deus nolit, eorum linea masculina legitima et naturali succedant filiae feminae legitimae et naturales ipsorum vel alterius ipsorum quae contraxerint matrimonium cum aliquo ex Nobilibus De Auria non autem de aggregatis et quatenus dictae filiae sine filijs masculis ex dicto matrimonio decederent vel matrimonium cum aliquo ex dictis nobilibus De Auria non contraherent, vel quatenus ipsi Ill.es D. Joannes Andreas et Paganus sine liberis legitimis ut supra decederent ex nunc prout extunc et e contra ordinavit et ordinat dictam domum pervenire debere in familiam nobilium De Auria, et illi quatuor qui annuatim deputantur per dictam familiam debeant dictam domum locare et pensiones erogare in rebus necessarijs pro usu commodo et utilitate Ecclesiae Sancti Matthaei Januae. Prohibens ipse Ill.mus Codicillans in quocumque casu et etiam in quocumque tempore alienationem obligationem et permutationem dictae domus, etiam si processus et praetium ipsius domus succedere deberet in locum dictae domus, volens et ordinans ipse Ill.mus Codicillans, ad hoc ut domus ipsa diutius in suo statu manuteneatur, quod teneantur ex pensionibus dictae domus ipsi quatuor de dicta familia si in ipsam familiam pervenire contigerit, expendere annuatim in reparatione et manutentione ipsius, quantum ipsis necessarium fore judicaverint et opportunum pro dicta reparatione et manutentione. Si vero annuatim reparationem non egeret, ordinavit pensiones ipsas erogari in omnibus ut supra dictum est, et dicta reparatio fiat quando arbitratu duorum ex dictis quatuor reparatione indigebit.

Item ordinavit quod praephatus Ill.mus D. Jo: Andreas debeat ex credito et proventu percipiendo ex triremibus solvere et satisfacere omnibus et singulis creditoribus ipsius Ill.mi Codicillantis et quatenus creditores ipsi vel aliqui ipsorum instárent solutionem, et exactio stipendiorum adhuc facta non esset, voluit nihilominus ipse Ill.mus

Codicillans quod ipse Ill.mus D. Jo: Andreas teneatur eis satisfacere et ita ipsum Ill.mum D. Johannem Andream gravavit et gravat omni meliori modo etc. hortansque insuper ipsum Ill.mum Dominum Johannem Andream ut omnia gerat etiam cum consilio Mag.ci D. Adam Centurioni et Dominici De Auria q: Domini Nicolai.

Item sciens se virtute dicti sui testamenti haeredem instituisse praephatum Ill.mum Dominum Johannem Andream, propterea dictam institutionem revocando haeredes universales instituit ac esse voluit et ore proprio nominavit omnium et singulorum bonorum ipsius Ill.mi D. Andreae etc. et etiam eorum quae spectarent ad haeredem per suam Excellentiam nominandum dictos Ill.es D. Johannem Andream et Paganum fratres Doria filios prephati Ill.mi q. D. Johannetini Doria aequa portione.

In reliquis omnia et singula in dicto suo testamento et codicillis approbavit et confirmavit in omnibus per omnia et pro ut in eis continetur etc.

De quibus omnibus etc.

Per me dictum Johannem Jacobum Cibo Notarium etc.

Actum extra muros Januae in villa Fassoli in palatio praephati Ill.mi principis videlicet in una ex cameris inferioribus anno Dominicae Nativitatis Millesimo quingentesimo quinquagesimo nono indit.e prima secundum Januae cursum, die Mercurii vigesimanona Martij in vesperis, praesentibus Ant. Amigheto Causidico q: Peregri, Bapta Zenogio filio Matthaei, Gregorio Cibo filio mei Notarij infrascripti Paulo Baptista Mochonexi, et Francisco Roccataliata Notarijs Januen. testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis.

Receptum et testatum per me dictum Jo: Jacobum Notarium etc.

III.

In nomine Domini. Amen.

Cum varia mutabilisque sit voluntas hominis usque ad mortem, idcirco praephatus Ill.mus et Exc.mus D. Andreas Doria Amelphi

princeps etc. sanus Dei gratia mente, loquela, visu, et intellectu et in sua bona ac sana existens memoria, sciens se condidisse suprascriptum suum testamentum et codicillos, receptum et receptos per me notarium infrascriptum ut supra, et de quibus et contentis in eis fatetur habuisse ac habere plenam noticiam certamque scientiam, et volens codicillari vel aliqua addere, ideo per praesentem suum codicillum legavit ut infra. Videlicet quia ipse Ill.mus Codicillans legavit et legat . . . . . filiae q. Mag.ci D. Jo: Baptistae De Furnariis innuptae scuta quinquaginta auri pro et occasione suae maritationis solvenda per Ill.mum D. Johannem Andream Doria et sic ipsum gravavit et gravat in una seu pluribus vicibus; in reliquis dictum suum testamentum, et codicillos, et contenta in eis respective approbavit et confirmavit ac approbat et confirmat. De quibus omnibus etc.

Per me dictum Johannem Jacobum Cibo Notarium.

Actum in palacio praephati Ill.mi Principis sito ut supra, anno Dominicae Nativitatis Millesimo quingentesimo quinquagesimo nono inditione prima secundum Genuae cursum, die Jovis tercia Augusti in tercijs, praesentibus Gregorio de Albara, D. Bapta Georgio Centuriono q: Simonis, Baptista Zenogio filio Matthaei, Spectabili D. David de Promontorio Ju: utr: doct: et Gregorio Cibo filio mei Notarij infrascripti Januensibus, testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis.

Receptum et publicatum per me Johannem Jacobum Cibo Peyranum Notarium.

IV.

Anno et loco suprascriptis inditione secunda secundum Januae cursum die Jovis septima Decembris, in tercijs in loco praedicto.

In nomine Domini Amen. Cum varia mutabilisque sit voluntas hominis usque ad mortem, idcirco praephatus Ill.mus et Exc.mus D. Andreas Doria Amelphi princeps etc. sanus Dei gratia mente, lo-

quela, visu, et intellectu, et in sua bona ac sana existens memoria, volens codicillari et dicto suo testamento aliquid addere, ideo codicillando disposuit in omnibus ut infra. Videlicet quia ordinavit ultra jam disposita et ordinata circa humationem sui cadaveris, quod dictum suum cadaver efferatur copertum panno nigro cum ordine parvo aurei velleris, indutum more solito, pro ut solitum est fieri et servari in huiusmodi equitibus aurei velleris. In reliquis dictum suum testamentum et omnes alios codicillos per ipsum Ill.^{mum} Codicillantem superius factos approbavit et confirmavit ac approbat et confirmat in omnibus et per omnia pro ut in eis respective continetur. Testes Spectabilis artium et medicinae doctor Dominus Joseph Ratus, D. Luchinus Boerius chirurgus q. D. Johannis, Antonius Pissina de Mediolano q: D. Jo: Jacobi, Jo: Petrus Ricardus q. Ricardi a secretis Suae Excellentiae et Johannes De Grasijs q. Bernardini de Ceva ad praemissa vocati et rogati.

V.

1560 indictione secunda secundum Januae cursum, die lunae undecima Martij in vesperis in loco praedicto.

In nomine Domini. Amen.

Cum varia mutabilisque sit voluntas hominis usque ad mortem, idcirco praephatus Ill.^{mus} et Exc.^{mus} D. Andreas Doria Amelphi princeps etc. sanus Dei gratia mente, loquela, visu, et intellectu et in sua bona ac sana existens memoria, volens codicillari et dicto suo testamento et codicillis aliquid addere, propterea codicillando disposuit in omnibus ut infra, videlicet quia legavit et legat omnia et singula loca ipsius testatoris, et de quibus ipse testator quommodocumque disponere potest sub quavis columna, et nomine sint Ill.^{o} D. Pagano Doria filio q: Ill.^{is} D. Joannis cum suis quibuscumque proventibus. In reliquis dictum suum testamentum et alios codicillos superius factos approbavit et confirmavit, ac approbat et confirmat virtute praesentis in omnibus et per omnia, et pro ut in ipsis, et uno quoque ipsorum respective continetur.

De quibus omnibus etc.

Per me dictum Johannem Jacobum Notarium etc.

Testes Antonius de Pissina de Mediolano q: D. Jo: Jacobi, Coelestinus Doria a secretis praephati Ill.^{mi} Principis q. D. Francisci, Nicolaus Valentinus Venetus de Colonia, D. Ludovicus Zulferanus de Regio q: D. Georgij familiares Suae Excellentiae et Hyeronimus Cibo Notarius frater mei Notarii infrascripti ad praemissa vocati et rogati.

VI.

In nomine Domini. Amen.

Cum deambulatoria sit hominis voluntas usque ad mortem, idcirco praephatus Ill.^{mus} et Exc.^{mus} D. Andreas Amelphi princeps etc. sanus Dei gratia mente loquela corpore et intellectu et in sua bona ac sana existens memoria, cupiens codicillari et aliquid ex praedictis ordinatis per ipsum et dispositis detrahere ac reformare, igitur codicillando ordinavit ac disposuit in omnibus ut infra, vid*elicet* quia sciens se posse disponere de locis viginti, libris trigintatribus, solidis sex, et dinarijs octo juxta formam testamenti q. D. Hieronimae De Auria q. Branchae, ulteriusque de proventibus locorum septuaginta comperarum Sancti Georgij ipsius testatoris respondendum esse singulo anno Clarae filiae q. . . . . et pro ut sub columna locorum ipsius Ill.^{mi} Codicillantis comperarum Sancti Georgij diffusius constare asseruit, cui pro veritate relatio habeatur, ipsaque omnia loca legasse Ill. D. Pagano D'Oria filio q: Ill.^{i} D. Joanettini et pro ut ex suprascriptis ordinationibus per ipsum factis apparet, propterea codicillando ac ex dicto legato facto dicto Ill.^{mo} D. Pagano adimendo et reformando disposuit in omnibus ut infra, videlicet quia ipse Ill.^{mus} D. Andreas ordinavit, legavit et voluit dicta loca viginti, libras, soldos, et denarios in una . . . . . dicta loca de quibus respondetur annuatim dictae Clarae in alia describi et scribi in una ratione ex parte in credito nomine et capite ipsius Ill.^{mi} D. Andreae

cum obligatione quod dicta loca cum suis proventibus nullo unquam tempore vendi, alienari, describi aut quoquomodo de eis disponi possit sed semper in perpetuum in capite ratione et credito ipsius Ill.mi D. Andreae stare debeant et dê proventibus ipsorum responderi voluit Illustribus D. Jo: Andreae et Pagano filijs q: Ill.i D. Joannetini Doria pro ipsis proventibus erogandis et convertendis in reparationem et restaurationem Ecclesiae Sancti Matthei de Janua et aliorum necessariorum pro dicta Ecclesia et ipsis deficientibus eorum filiis masculis, quibus deficientibus et seu ipsis huiusmodi curam suscipere nolentibus voluit de praedictis proventibus annuatim responderi debere illis tribus deputatis qui pro tempore erunt a familia et albergo Doria pro omnibus spectantibus dicto Albergo ad effectum erogandi dictos proventus in omnibus ut supra, et seu illi vel illis de dicto Albergo et familia Doria qui deputarentur pro tempore ad curam et reparationem dictae Ecclesiae et aliorum necessariorum pro dicta Ecclesia. In reliquis dictum suum testamentum et codicillos et contenta in eis respective approbavit et confirmavit in omnibus et per omnia et pro ut in eis respective continetur.

De quibus omnibus etc.

Per me dictum Johannem Jacobum Cibo Notarium etc.

Actum extra muros Januae in Villa Fascioli in Palacio praephati Ill.mi Principis Anno Dominicae Nativitatis Millesimo quingentesimo sexagesimo, inditione secunda secundum Januae cursum, die Martis secunda Julij in tercijs, praesentibus spectabile D. David de Promontorio iuris utr: doc:, Gregorio Pluma q. Panthaleonis, Augustino Bonoino q: Alterius Augustini, Benedicto Dacino de Monterubeo q: Dominici et Jo: M.a de Grasijs servitore suae Excellentiae testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis.

VII.

In nomine Domini. Amen.

Quia secundum varietates rerum et temporum, etiam debent sapientes eorum variare et mutare voluntates, ideo Ill.^{mus} D. Dominus Andreas Doria Amelphi princeps etc. sanus Dei gratia mente loquela corpore et intellectu, et in sua bona ac sana existens memoria memor in suis ultimis testamento et codicillis disposuisse de creditis suis causatis ex stipendio triremium et cum nuper in clade accepta et infortunio sequuto in Classe Ser.^{mi} et Catholici Regis Hispaniarum ad locum Iorbi praephatus Ill.^{mus} D. Jo: Andreas aliquot triremes amiserit ita ut opus sit maxima impensa, tam in reparandis et instruendis quae reliquae sunt, quam in fabricandis aliis ut denuo possit numerus viginti triremium expleri, quae continuo mandatis, obsequiis et servitiis Ser.^{mi} et Catholici Regis Hispaniarum solito stipendio presto sint, pro ut ipse Ill.^{mus} Codicillans futurum *cupit* et sperat, et dictum Ill.^{mum} D. Jo: Andream, ut faciat paterna *monitione* hortatur; et ut hoc maturius fieri possit legavit et legat eidem Ill.^{o} D. Jo: Andreae omne id quod ipsi Ill.^{mo} Codicillanti debetur et in futurum debitum erit per Regiam Cath: Ma: pro stipendiis triremium et causa et occasione ipsarum triremium ut facta solutione eius quod debetur per suam Excellentiam Mag.^{co} D. Nicolao Spinulae q: M. D. Lucae quod debitum vult solvi per dictum Ill.^{mum} D. Johannem Andream, et ex dictis stipendiis residuum possit converti per dictum Illustrem D. Jo: Andream in reparandis instruendis et armandis triremibus, quae supersunt et in fabricandis instruendis ac construendis aliis.

Item ordinavit et mandavit ac legavit dicto Ill.^{i} D. Jo: Andreae domum ipsius Ill.^{mi} Codicillantis de Fasciolo cum suis juribus et pertinentiis, ac villa contigua et annexa ac stabulo; et dicto Ill.^{o} D. Pagano legavit domum sitam Genuae in platea Nobilium Doria ipsius Ill.^{mi} Codicillantis munere publico donatam, ac villa Fascioli

quam vulgari nomine appellant *le fassie di sopra* cum earum juribus et pertinentiis, et cum hoc, quod aqua dictae villae sit communis utrique et non possint impedire quin dictus Ill.^{s} D. Jo: Andreas Dominus dictae domus et palacij Fascioli dicta aqua ad eius libitum utatur, et eius successores pro ut nunc Sua Excellentia utitur. Cassans, revocans, et irritans omnia et singula per suam Excellentiam disposita in alio suo testamento et codicillis circa proventus credita et dictas domos, et villas, sed vult quod contenta in praesentibus codicillis loco illorum quae ibi disposuisset de praedictis succedant. In caeteris vero approbat et confirmat dictum testamentum et codicillos et omnia et singula in eis respective contenta.

De quibus omnibus etc.

Per me dictum Johannem Jacobum Cibo Notarium etc.

Actum extra muros Januae in palatio praephati Ill.^{mi} Codicillantis videlicet in una ex cameris inferioribus, anno Dominicae Nativitatis Millesimo quingentesimo sexagesimo, inditione tertia secundum Januae cursum, die Martis vigesima quarta septembris, in vesperis praesentibus spectabilibus Dominis D. Davide De Promontorio iur: utr: doc: D. Josepho Cibo olim Ratto artium et medicinae doctore, Ant. De Amigheto Causidico q: Peregri, Hyeronimo Cibo Notario q: Clementis, Augustino Cibo Notario filio mei Notarij infrascripti, et Gregorio Pluma q: Panthaleonis Januensibus testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis.

Testata et publicata fuerunt per me dictum Johannem Jacobum Cibo Peyranum Notarium (1).

(1) Pagano Doria moriva ancora giovinetto e senza prole, subentrava quindi nei dritti di lui il fratello Giovanni Andrea, che al Principato di Melfi riuniva così i feudi della Liguria.

AVVERTENZA

Nell' opera intitolata Prontuario delle Medaglie, *Lione* 1553, *pag.* 229, *vedesi stampata una Medaglia d'Andrea Doria, ma l'autore del libro volle piuttosto offrire il ritratto dell'eroe, che darci il conio di una Medaglia veramente incisa ad onore di lui.*

INDICE

Al lettore			*Pag.*	v
Capo	I.	La famiglia Doria	»	1
»	II.	Andrea Doria, i suoi Feudi, il privilegio della Zecca	»	5
»	III.	Zecche dei Doria	»	10
»	IV.	Serie dei Principi Doria, e loro Monete e Medaglie	»	27
»	V.	Sigilli dei Principi Doria	»	42

DOCUMENTI

Documento	I.	Guglielmo Re dei Romani concede al primogenito dei Fieschi il titolo ed i privilegi di Conte Palatino anno 1249.	»	47
»	II.	Lanfranco Vescovo d'Albenga dà il luogo di Loano in feudo ad Oberto Doria 1263	»	49
»	III.	Carlo V investe Andrea Doria dei feudi già posseduti dai Fieschi, e dei lor privilegi, compreso il diritto della Zecca, anno 1548.	»	53
»	IV.	Istruzione del signor Principe Gio. Andrea il Generalissimo al signor D. Carlo suo figlio mandato da S. E. alla Corte di Madrid anno 1591	»	59

Documento	V.	Relazione sulle Zecche dei Doria spedita il 14 giugno 1735 al sig. Conte Beltrame Cristiani. .	*Pag.* 61
»	VI.	Capitoli dell'affitto della Zecca di Loano fatto da Giorgio Bollero procuratore della signora Principessa D. Violante a 27 marzo 1664 . .	» 62
»	VII.	Promessa delli Fermieri della Zecca di Loano ad Andrea Hugues, 16 maggio 1667.	» 64
»	VIII.	Permissione di battere ottavetti in Loano 1665 .	» 65
»	IX.	Ordine di battere in ottavetti pezzi 6000 da 8 reali per conto della Principessa D. Violante Doria-Lomellini 1666	» ivi
»	X.	Permissione ad Onorato Blauet di fabbricare in Loano ottavetti della bontà di otto in sette 1666.	» 66
»	X *bis*.	Contratto fra li Fermieri della Zecca di Loano, e Francesco Moretti	» 67
»	XI.	Lettera del Commissario di Loano al Principe Doria su quella Zecca.	» 70
»	XII.	Permissione data dalla signora Principessa Lomellini Doria a Francesco Moretti di battere ogni sorta di monete in Torriglia 1665	» 70
»	XIII.	Impronta da tenersi nelle monete battute in Torriglia	» 72
»	XIV.	Descrizione delle Monete delle quali si permette il conio in Torriglia	» 73
»	XV.	Lettera per la Zecca di Torriglia.	» 74
»	XVI.	Nota degli ottavetti battuti in Torriglia . . .	» 75
»	XVII.	Permissione data dalla signora Principessa D. Violante a Giuseppe Vike di costrurre una Zecca in Rovegno 1668	» 76
»	XVIII.	Lettera di Giorgio Della Cella Commissario di Torriglia sulle Zecche di quella Giurisdizione . .	» 78
»	XIX.	Grida della Serenissima Repubblica di Genova, che proibisce gli ottavetti o luigini 1667 . . .	» 80

Documento XX. Notizia sulla battitura dei luigini o ottavetti letta al Magistrato delle Monete della Repubblica di Genova il 29 settembre 1667 . . . . . *Pag.* 83

» XXI. Testamento, e codicilli di Andrea Doria 1558 a 1560. . . . . » 86

ERRORI PIÙ IMPORTANTI					CORREZIONI	
Pag.	12	*lin.*	24	Bleuet	*leggi*	Blauet
»	13	»	11	Docum. XXIII	»	Docum. XX.
»	14	»	6 ecc.	Bleuet	»	Blauet
»	22	»	13	7319	»	7910
»	33	»	6	avesse	»	abbia
»	35	»	4	quello	»	quelli
»	40	»	7	corso	»	corpo
»	42	»	5	loro	»	essi
»	61	»	31	luogo	»	lungo
»	73	»	10	alobarde	»	alabarde
»	75	»	1	526	»	5260

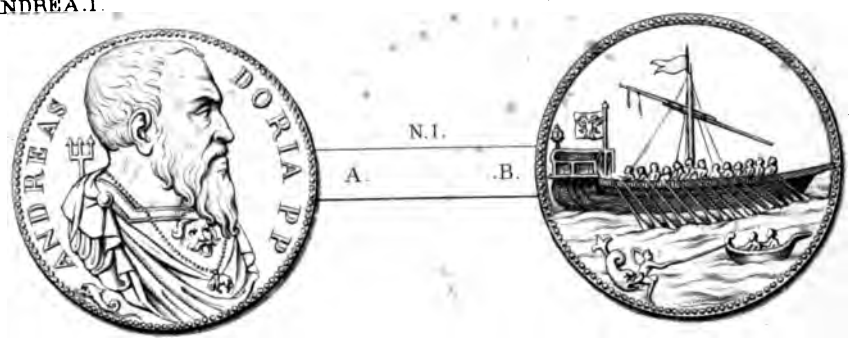

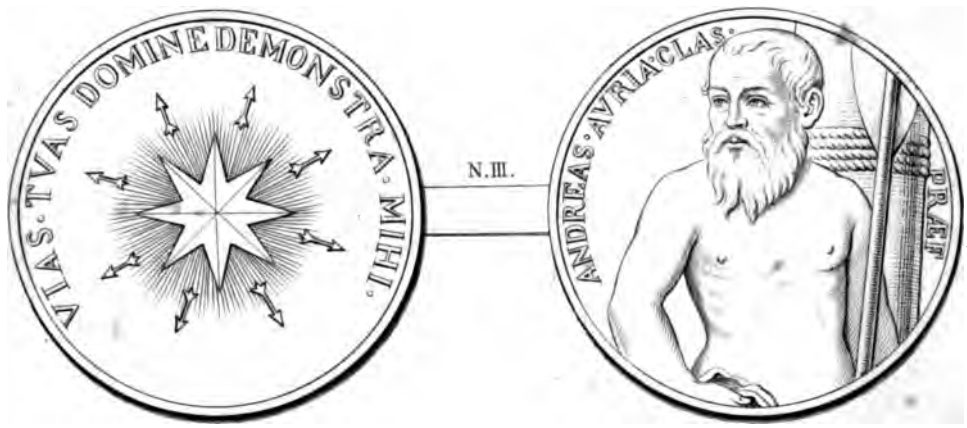

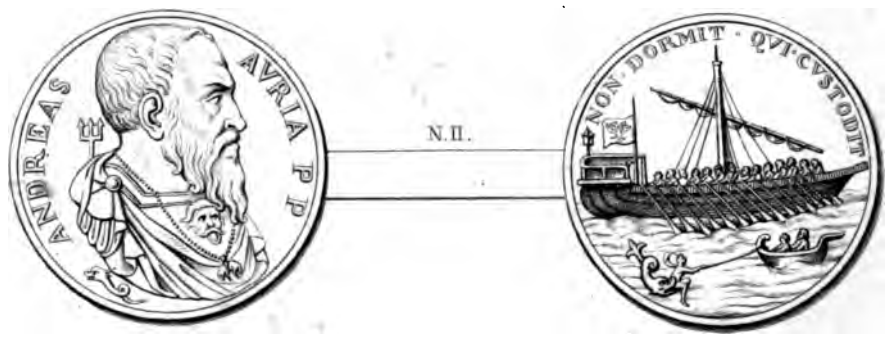

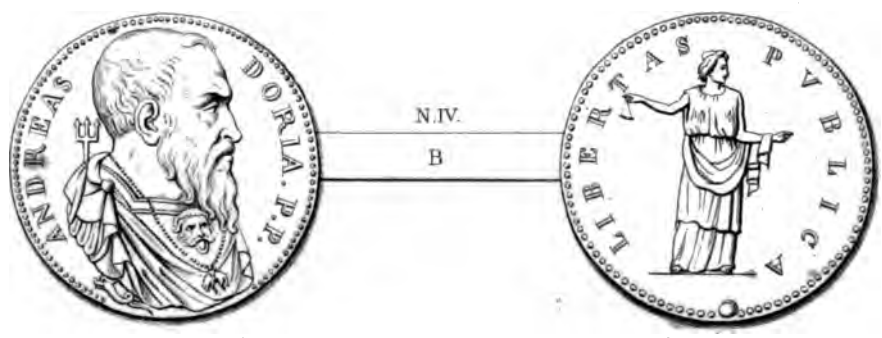

Campo Antico inc

UNIV. OF MICH.

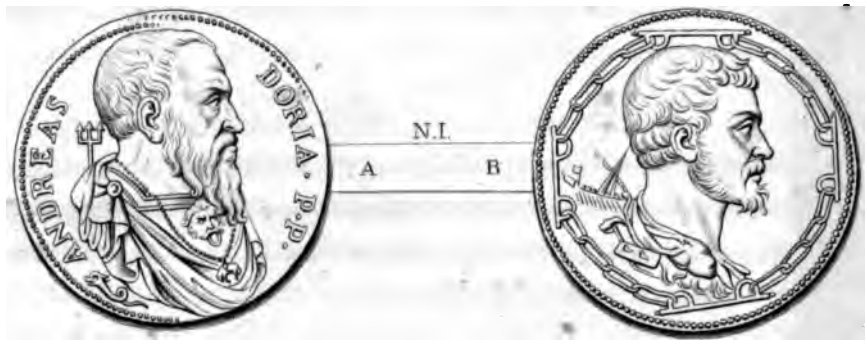

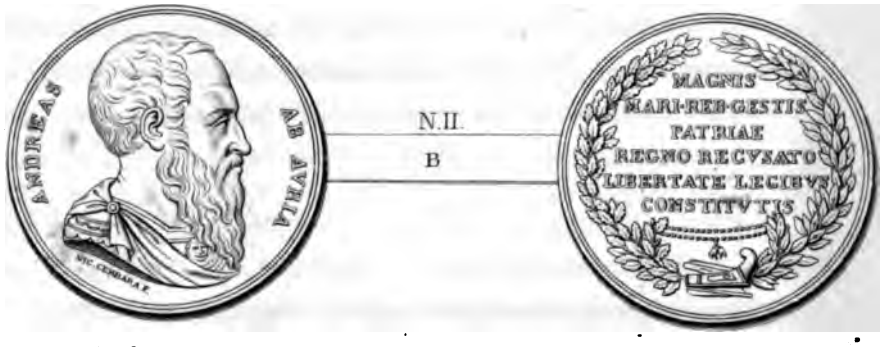

GIO. ANDREA I.

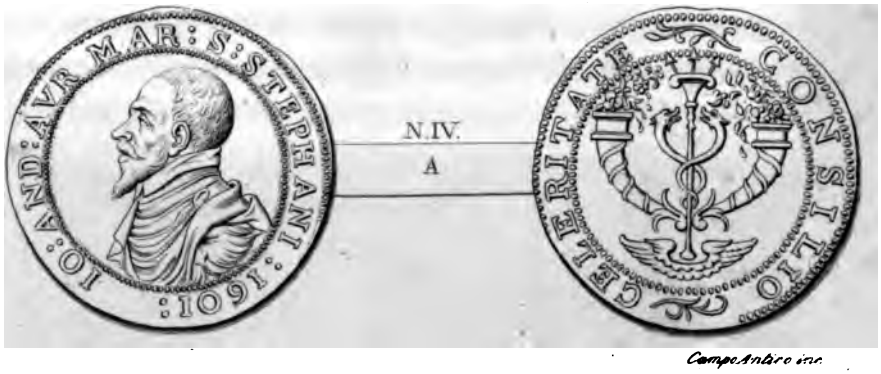

Campanaro inc.

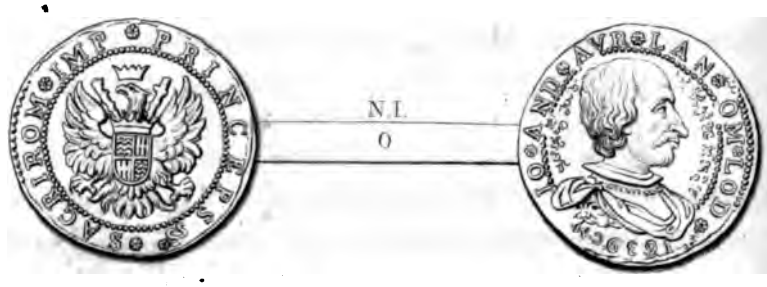

VIOLANTE

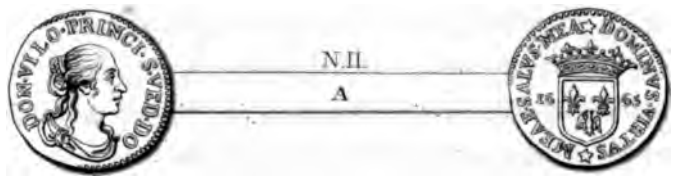

GIO. ANDREA III.

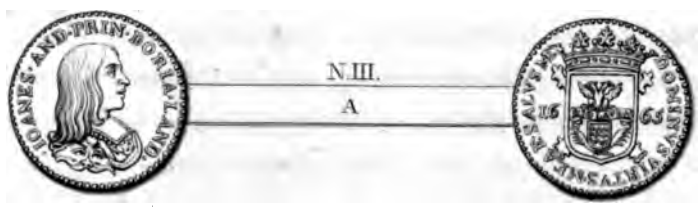

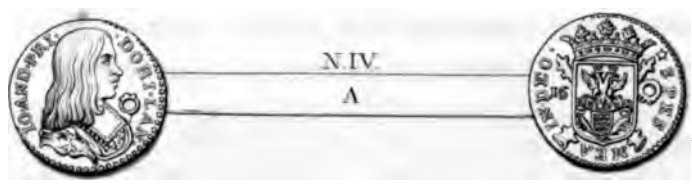

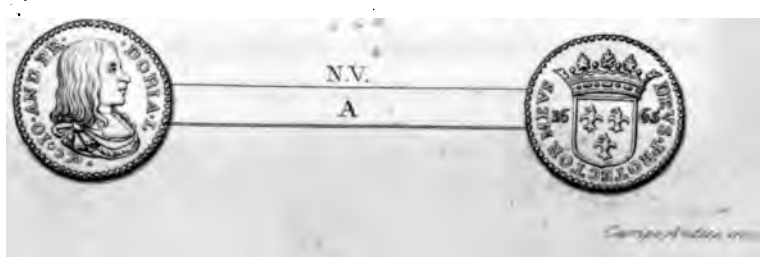

UNIV. OF MICH.

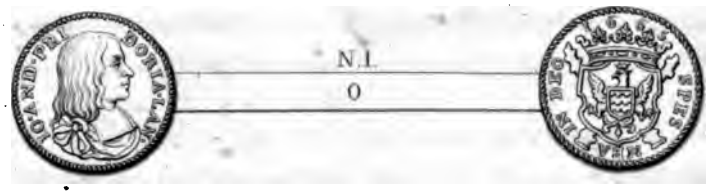

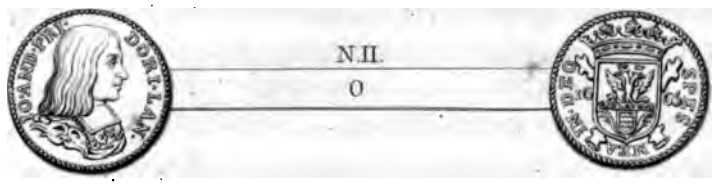

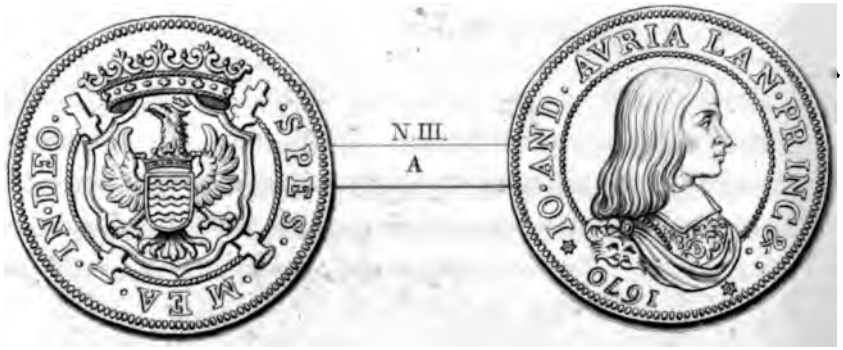

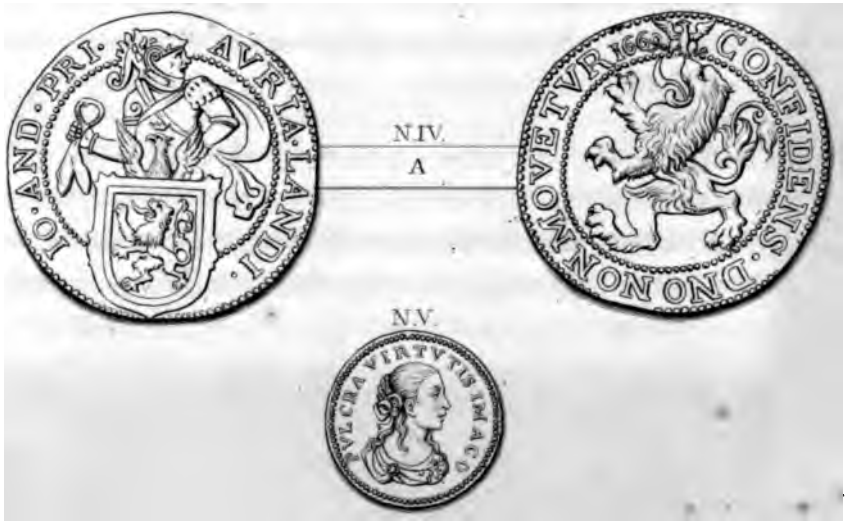

Campo Antico Inc.

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 01151 5932

DO NOT REMOVE
OR
MUTILATE CARD